

CIV.

TORNATA DEL 19 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario.** *Sunto di petizione — Congedi — Presentazione di tre progetti di legge — Omaggi — Discussione sul progetto di legge relativo al corso legale delle monete d'oro — Istanze e spiegazioni richieste dal Senatore Audiffredi — Risposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio — Considerazioni del Senatore Vacca in appoggio del progetto — Ordine del giorno proposto dal Senatore Chiesi, combattuto dai Senatori Farina e Audiffredi — Riassunto del Senatore Di Revel (relatore) — Reiezione dell'ordine del giorno Chiesi — Chiusura della discussione generale — Osservazioni ed oppunti del Senatore De Cardenas sull'articolo unico, combattuti dal Ministro di agricoltura, industria e commercio e dai Senatori Farina e Lausi — votazione dell'articolo unico del progetto — Discussione del progetto di legge sulla tassa di bollo — Adozione dell'art. 1 — Dichiarazione del R. Commissario Duchoqué — Osservazione del Senatore De Foresta — Risposta del Senatore Arnulfo (relatore) — Approvazione dell'articolo 2 colla modificazione suggerita dal Senatore De Foresta e degli articoli 3 al 7 — Aggiunta all'ultimo alinea dell'art. 8 del Senatore Arnulfo (relatore) — Spiegazioni richieste dal Senatore De Cardenas, fornite dal Senatore Arnulfo e dal Regio Commissario — Approvazione dell'articolo 8 coll'aggiunta Arnulfo e degli articoli 9 al 22 — Annuncio di un'interpellanza del Senatore Lausi al Ministro della guerra — Ripresa della discussione sul mentovato progetto — Modificazioni ai nn. 1 e 5 del § 1 de l'articolo 23 proposte dal Regio Commissario ed acconsentite dall'ufficio centrale — Dichiarazione del Senatore Arnulfo (relatore) — Approvazione del § 1 e successivi e dell'articolo 23 colle modificazioni proposte dal Regio Commissario, e dei §§ 1 e 2 dell'articolo 24 — Aggiunta al paragrafo 3 fatta dal Senatore Arnulfo, acconsentita dal Regio Commissario — Proposta del Senatore Colla sul n. 18 dell'articolo 24 — Parlano sulla medesima i Senatori Regia, Farina, Di Pollone, Roncalli, Arnulfo, Alfieri, Lausi ed il R. Commissario Duchoqué — Approvazione del n. 18 modificato dall'ufficio centrale e dell'aggiunta proposta dallo stesso, non che dell'intero articolo 24 — Emendamento del Senatore Chiesi al n. 21 dell'art. 25 combattuto dal Senatore Arnulfo — Osservazioni dei Senatori Chiesi, Lausi e Farina — Spiegazioni del Regio Commissario — Considerazioni e proposte del Senatore Di Pollone — Aggiornamento della Seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti i Ministri di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia, il Senatore Poggi, *Ministro senza portafoglio* ed il R. Commissario Duchoqué.

Il Senatore, *Segretario*, **D'Adda** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato senza osservazioni.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

N. 3069. La Camera di commercio di Firenze, con deliberazione del 12 marzo corrente, ricorre al Senato perchè voglia respingere il progetto di legge relativo al corso legale delle monete decimali, ovvero limitarne

l'esecuzione a quelle province in cui è reclamata da condizioni eccezionali.

Legge quindi le lettere dei Senatori Martinengo, Fenaroli, Cibrario e Coppi, i quali chi per ragione d'ufficio, chi di salute e chi di famiglia chiedono un congedo che loro è dal Senato concesso.

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votate nell'altra Camera, inteso ad approvare due convenzioni stipulate dal Governo cogli intraprenditori del servizio marittimo postale.

Se l'onorevole presidente mi accorda d'aggiungere una parola, io vorrei pregare il Senato d'ammettere l'urgenza di questo progetto di legge.

Per l'una delle convenzioni contemplate nel medesimo è già cominciata l'esecuzione: la convenzione Rubattino ha già avuto un principio, poi motivi che il Senato saprà apprezzare e che furono esposti nella relazione fatta nell'altro ramo del Parlamento.

L'altra convenzione è di tale natura che esige sia con sollecitudine discussa, e, se piace al Senato, approvata, in quanto che è necessario ai concessionari sapere al più presto quale sia la sorte di questo contratto, onde provvedere alla sua esecuzione, che esige spese, e l'impiego d'un capitale considerevole.

Prego dunque il Senato d'ammettere l'urgenza di questo progetto di legge.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici.

Metto ai voti l'urgenza chiesta dal signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Chi approva che sia decretata l'urgenza di questo progetto voglia sorgere.

(Approvato).

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Ho l'onore di presentare un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati sul cumulo degli impieghi; ed un altro relativo ai conflitti di giurisdizione.

Prego il Senato di voler dichiarare l'urgenza di quest'ultimo progetto, perocchè l'andamento di molti affari giudiziari dipende dall'esistenza del medesimo.

**Presidente.** Do atto al signor Ministro di Grazia e Giustizia della presentazione di questi progetti di legge, ai quali saranno stampati e distribuiti negli uffici.

Metto ai voti l'urgenza chiesta dal signor Ministro relativamente al progetto di legge sui conflitti

Chi approva l'urgenza sorga.

(Approvato).

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Giuseppe M. Bosco de' suoi *Discorsi economici* letti alla reale Società economica di Terra di Lavoro;

Il signor Presidente del Sotto-comitato provinciale di Cagliari per l'Esposizione internazionale di Londra della *Relazione sulla condizione mineralogica dell'isola di Sardegna*, compilata dal signor E. Marchese, ingegnere nel R. Corpo delle miniere;

Il signor Prefetto della provincia di Genova della *Relazione della Commissione sul riordinamento di alcune Opere pie di quella città.*

Credo che non sarà discaro al Senato di aver pretese la serie dei progetti di legge che sono in stato di essere discussi. Oltre ai due progetti di legge portati oggi all'ordine del giorno, quello sul corso delle monete

d'oro, e quello sulla tassa di bollo, ci sono i seguenti progetti d'iniziativa governativa:

1. Tassa sulle investiture ecclesiastiche, e sopra varie concessioni del Governo;

2. Esenzione degli ingegneri e periti dall'obbligo della cauzione;

3. Istituzione di scuole normali;

4. Concessione di un tronco di ferrovia calabrese da Taranto a Reggio;

5. Proroga de' termini sull'affrancamento delle enfiteusi nelle Marche e nell'Umbria;

6. Costruzione di linee telegrafiche nelle province napoletane e siciliane;

7. Stabilimento di una rete di strade nazionali nelle province siciliane;

8. Concessione di una linea telegrafica sottomarina fra Otranto e Corfù;

9. Estensione a tutte le province dello Stato della legge sulle servitù militari.

Vi è poi un altro progetto di data anteriore a tutti questi sull'ordinamento dell'istruzione superiore d'iniziativa del Senatore Matteucci.

Ciò può servire di regola per il seguito dei nostri lavori.

#### DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CORSO LEGALE DELLE MONETE D'ORO.

(V. atti del Senato N. 130).

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge decretato d'urgenza e concepito in un'articolo unico del seguente tenore:

« La moneta decimale in oro ha corso legale in tutto il Regno secondo il suo valore nominale. »

La discussione generale è aperta.

Senatore **Audiffredi.** Chiedo la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Audiffredi.** Non è che questo progetto di legge abbia bisogno di essere difeso con lunghi discorsi; è così palese la necessità di esso, che credo nessuno dei Senatori vi sia che metta in dubbio la sua approvazione.

Colgo semplicemente quest'occasione per presentare all'onorevole Ministro alcune considerazioni nell'interesse della circolazione delle monete in Italia.

Voi sapete, o Signori, che ogni provincia d'Italia ha una speciale qualità di moneta; questo gran divario di moneta diventa di gran incaglio al commercio, e credo che sia pensiero degli uomini che reggono i nostri interessi, di far scomparire al più presto che sia possibile le antiche monete.

La Sicilia possiede una gran quantità di antiche monete, lo stesso è di Napoli e il medesimo inconveniente si osserva in Toscana; le Romagne hanno delle monete che sono poco riconoscibili. È tempo che queste vecchie monete scompariscono dal commercio; io spero che il Ministero avrà questa cura di far ritirare il più

presto possibile le antiche monete. Mentre però io son d'opinione d'appoggiare questo progetto di legge; debbo confessare ad un tempo che quello che noi facciamo non è che una legge provvisoria. I due tipi di moneta quali pur sono riconosciuti dal Governo francese sono un'anomalia che non potrebbe durare a lungo; il valore dei metalli è stabilito dal commercio, e sarebbe inutile che il Governo volesse determinare con la legge il valor della merce metallica; tanto varrebbe che il Governo intendesse determinare il valore dei cereali e delle altre derrate come avvenne nei tempi antichi; simili leggi non sarebbero più ammesse al giorno d'oggi.

Era adottato il tipo argento quando l'argento era in commercio in quantità molto maggiore dell'oro. Ora si viene al tipo oro dopo che fortunatamente la scoperta delle miniere della California, dell'Australia ed anche dell'America meridionale, ha arricchito il commercio di una grande quantità d'oro. Questo, io credo, sia un grande progresso, un vero vantaggio pel commercio. Infatti la moneta d'oro ha una superiorità generalmente riconosciuta sulla moneta d'argento. Il primo pregio di una moneta è d'essere facilmente trasportabile, facilmente nascondibile e sotto quest'aspetto il vantaggio dell'oro è marcatissimo sull'argento. Noi vediamo in fatto i contadini pagare un aggio per convertire la loro moneta d'argento e questa è una dimostrazione della necessità che si ha di cambiare il tipo della moneta d'argento nel tipo oro. Il metallo di minor valore va in paesi in cui la moneta è più scarsa; così noi vediamo il commercio trasportare l'argento in gran copia verso l'Asia in cambio delle derrate che se ne traggono, perchè in quella regione la moneta è assai più scarsa che in Europa.

In proporzione che si accresce l'agiatezza generale, si accresce il bisogno di moneta. Ora io domando a chiunque di voi se non sarebbe incomodo che venisse a cessare l'uso dell'oro, e fossimo ridotti al solo tipo argento. Lo pagamento di 500 lire è un carico, uno che abbia da portare questa somma ne è imbarazzato; l'uomo che abbia da viaggiare se è munito d'argento può difficilmente portarlo con sé, e si trova costretto a ricorrere al credito commerciale e munirsi di cambiali. Questi inconvenienti scompaiono in parte mediante l'adozione del tipo oro.

Ni diranno che la Francia non ha ancora adottato questo sistema, che noi dobbiamo seguire le tracce del governo francese, come quello che primo di tutti ha adottato il sistema decimale.

È verissimo che la Francia ha reso un gran servizio introducendo nel mondo commerciale il sistema di divisione monetaria che speriamo di veder generalizzato nel resto d'Europa. Così essendo importantissime le nostre relazioni di commercio colla Francia, noi siamo letteralmente legati a seguire il sistema monetario approvato dal Governo francese. Speriamo tuttavia che fra non molto il Governo francese vorrà esso pure ri-

conoscere la importanza di adottare un solo tipo di moneta, cioè quello dell'oro invece di quello dell'argento.

Voi sapete quante cose si dissero in contrario pochi anni or sono, anche dai più celebri economisti francesi, in favore del tipo argento. Che cosa non ha scritto il signor Michele Chevalier per demonetizzar l'oro! Egli ha scritto con molto spirito molti volumi e molti articoli, e forse debbesi ai suoi talenti se il Belgio volle far questo esperimento. Ma il Belgio ha dovuto rinvenire da quel sistema, perchè infatti era un passo retrogrado che si faceva; non è l'oro che debbo essere demonetizzato, ma l'argento. L'argento servirà per gli spezzati, ma la moneta più comune in circolazione deve essere quella d'oro.

Venendo adunque all'adozione del tipo d'oro, cosa intanto noi potremmo far di più utile, prevenendo che l'oro si sostituisca in gran parte all'argento come già lo è infatti nella maggior parte d'Europa? Ciò che manca alla moneta d'oro sono gli spezzati d'oro. Ora che da poco tempo il governo francese ha adottato di fare gli scudi d'oro, io credo che sia rendere un distinto servizio al commercio, perchè se non altro quando si cambia una moneta d'oro, si restituiranno degli spezzati d'oro, l'argento servirà per i minuti valori disotto dello scudo. Noi abbiamo ancora in Italia una grande quantità di scudi, gli scudi di Napoli, quelli di Romagna e quelli di Toscana: queste paste metalliche io credo che col tempo dovranno essere ritirate: non sarebbe interesse del governo di coniare l'argento ritirato in scudi da 5 lire; la Francia ci provvede abbondantemente il numero degli scudi che noi abbiamo bisogno; ciò che avremo bisogno si è che siano coniate molti pezzi di cinquanta centesimi, di una lira e di due lire.

Io nel tempo stesso, come si tratta che questa misura deve favorire, direi, il commercio d'Italia, vorrei consigliare un'altra misura che le è compagna, cioè il pareggiamento dei pesi e misure giusta il sistema decimale.

Così io spero che il signor Ministro d'agricoltura, industria e commercio voglia portare qualche attenzione a quanto io ho avuto l'onore di esporre nell'interesse generale del commercio.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è al Ministro d'agricoltura, industria e commercio, e poi dopo al Senatore Vacca.

**Ministro d'agricoltura, industria e commercio**. Io non entrò nella discussione dei principii che ha sollevato l'onorevole Senatore Audiffredi; risponderò semplicemente a tre domande che egli ha rivolte al Ministero.

In primo luogo egli, se non erro, ci ha domandato se intendiamo di ritirare tutte le monete di vecchio conio che sono ancora in corso nelle diverse provincie dell'Italia.

Mi gode l'animo di annunziare all'onorevole Sena-

tore che una delle prime cure che mi sono preso appena arrivato al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, cura che mi fu molto agevolata dalla solerzia del mio predecessore, è stata quella di occuparmi di questa legge. Nei primi giorni della settimana ventura io la sottoporro alla sanzione della Camera dei Deputati, e spero che quanto prima essa verrà nel Senato, e conto quindi anticipatamente sull'appoggio dell'onorevole Senatore Audiffredi per sostenerla.

Egli poscia ha domandato al Ministero se intenda dare a questa legge il carattere di transitoria.

La mia risposta è molto facile: io nella Camera dei Deputati ho proposto un ordine del giorno che dà appunto a questa legge il carattere transitorio, quindi io sono d'accordo coll'onorevole Senatore Audiffredi che converrà studiar modo di venire all'adozione del tipo unico. Ma questa adozione deve essere fatta con molta prudenza o con molte cautele, conviene aprire molte pratiche, conviene esaminare molti fatti, conviene, mi si permetta il dirlo, di fare un'inchiesta. La terza domanda che egli ha rivolto è stata sulla legge dei pesi e misure, legge che egli crede indispensabile nelle province napoletane e siciliane. Se egli la crede indispensabile il Ministero l'ha creata indispensabile anche prima di lui, poichè la legge sui pesi e sulle misure nelle province meridionali vi è già stata promulgata, e nell'Umbria e nell'Emilia ho avuto io l'onore di applicarla.

Mi dirà l'onorevole Senatore Audiffredi che essa non è ancora in vigore.

Io risponderò che se è facile fare votare una legge, quand'essa è riconosciuta utile, dal Parlamento, vi sono però sovente delle misure a prendersi per la sua attuazione, le quali esigono tempo; e precisamente la legge dei pesi e misure, di cui egli parlava, esigeva che si provvedessero i pesi, che si adottassero dei temperamenti che ne hanno dilazionata l'attuazione.

Ciò premesso, io spero che quanto prima anche questa legge sarà in pieno suo vigore e con ciò spero di aver risposto alle tre interpellanze che è piaciuto all'onorevole proponente di farmi...

**Senatore Audiffredi.** E quanto agli spezzati d'oro?  
**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Questa poi è un'altra questione, di cui non credo sia ora il momento opportuno di parlare, ma mi riservo di discorrere degli spezzati d'oro allorquando parleremo della legge generale delle monete: oggi io non sono in grado di rispondere su questo argomento all'onorevole Senatore Audiffredi.

**Senatore Audiffredi.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola spetta ora al Senatore Vacca quindi verrà il suo turno.

**Senatore Vacca.** La cedo al Senatore Audiffredi; io parlerò dopo di lui.

**Presidente.** In questo caso la parola è al Senatore Audiffredi.

**Senatore Audiffredi.** Io volevo semplicemente riu-

graziare l'onorevole signor Ministro della cortesia con cui volle rispondere alle mie osservazioni, facendomi sapere che sono in via di attuazione i provvedimenti che io invocava.

Io sono perfettamente penetrato delle difficoltà che si incontrano nell'estendere il sistema decimale; questa è una misura difficile; prima che le popolazioni prendano l'abitudine ai pesi decimali, ci vorrà tempo, parmi però che si potrebbe di molto facilitare l'intelligenza e l'apprezzazione di questo nuovo sistema facendo raccomandare ai maestri delle scuole elementari di farne un generale insegnamento.

Questo dipende dalla maggiore o minore sollecitudine del governo, ed io nutro fiducia che egli darà i necessari provvedimenti perchè sia l'insegnamento sul sistema decimale al più presto diffuso.

**Presidente.** La parola spetta ora al Senatore Vacca.

**Senatore Vacca.** Io non aggiungerò che poche osservazioni dopo le spiegazioni date dall'onorevole Ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Io non intendo punto di affrontare una discussione scientifica, la quale per verità mi parrebbe inopportuna, e direi anzi viziosa nella disamina d'una legge tutta affatto di circostanza; la quale non provvede che ad uno stato anormale di cose in una parte cospicua d'Italia, ma senza pregiudicare l'avvenire, e lasciando intatta la questione di principio.

Però non sarà inopportuno di toccare brevemente di questa legge nelle sue relazioni colle province meridionali che vi hanno fornito l'occasione.

Egli è certo che in quelle province si avverò, non dirò una crisi monetaria, ma certamente una perturbazione che gravemente compromette gli interessi commerciali laggiù.

Di questo fatto economico io veggio che diverse spiegazioni si sono volute dare, ed a me pare che ce ne possiamo render conto per ragioni semplicissime.

Le province meridionali erano rette dal sistema monetario dell'unico tipo d'argento, e questo infino dal 1818 per provvedimenti legislativi, sì che la moneta d'oro colà non funzionava che come una merce, epperò seguiva le fluttuazioni della legge economica dell'offerta e della domanda.

Questo stato di cose parve a taluno il più propizio a preservarci dal rimbalzo di quelle crisi monetarie che tratto tratto si sono avverate nelle grandi regioni di Europa, e specialmente dopo la scoperta delle miniere aurifere dell'Australia e della California.

Io per verità non credo che il vantaggio dipendesse dal sistema dell'unico tipo, ma credo invece che il fatto eccezionale abbiasi a spiegare per le influenze del nostro sistema politico, di quella politica ombrosa e diffidente che continuava quelle contrade ad una vita di isolamento, la quale ci separava dal grande movimento industriale della società odierna, epperò accadeva che nelle grandi commozioni politiche e commerciali del resto d'Europa niuna perturbazione avvertivasi nel-

l'ex reame di Napoli, talchè i nostri fondi pubblici seguivano il loro movimento ascendente mentre tutte le borse d'Europa andavano giù.

Lascio ad ognuno considerare se questo fosse un bene od un male.

Ora questo stato anormale cessò col prodursi dei grandi nuovi fatti, pei quali entrammo felicemente nel consorzio della famiglia italiana.

Fu inaugurato pertanto il sistema del libero scambio, contro il quale levarono il grido d'allarme i nostri protezionisti, ma le loro previsioni sinistre andarono smentite dalla logica dei fatti e lo provarono i profitti delle dogane: i quali nel paragone dello stato anteriore ci offrono, anzichè una diminuzione, un aumento, dopo la riduzione delle tariffe e dei diritti differenziali.

Così accade del pari della circolazione monetaria nelle province meridionali per effetto del travasamento della moneta d'oro in quelle contrade.

Allora per una legge naturale di equilibrio l'affluenza esorbitante dell'oro nella circolazione ebbe per effetto non già la espulsione dell'argento ma certamente la rarificazione del metallo men prezioso.

Ma poichè la moneta d'oro non ebbe e non ha il corso legale, accade quello che non poteva mancare, cioè che l'agiotaggio vi si mescolò, vi speculò sopra, e per conseguenza il valore commerciabile delle monete d'oro riesci scadente ogni giorno.

Ecco incagli ed ostacoli seri alle operazioni degli scambi imperocchè le casse pubbliche, la banca nazionale facevano e fanno i loro pagamenti in oro; ma poichè il corso legale mancava alle monete d'oro, rendevasi quindi inevitabile, che la condizione dei possessori della moneta d'oro fosse lasciata a discrezione del cambio-valute. Indi l'urgente bisogno di ovviare a costesti sconci e pericoli con l'unico spediente del dare alla moneta d'oro il suo corso legale.

Ma io preveggo l'obbiezione che mi verrà fatta e sarà bene che vi risponda.

Una obbiezione alquanto seria la faceva l'onorevole preopinante

Diceva egli, ma sarà questo un rimedio efficace?

Quando il Governo avrà determinato esso arbitrariamente il rapporto legale fra i due metalli dell'1 a 15, ebbene questo rapporto sarà esso invariabile? Oppure non andrà esso soggetto a tutte le fluttuazioni del commercio?

Questa questione io mi asterrò dal discuterla scientificamente perchè se vogliamo por mente ai dettami della scienza, non si può mettere in forse che questo rapporto legale invariabile non sia veramente nel potere del Governo; ma sarà pure certo che quando la moneta d'oro avrà corso legale, per lo meno si eviteranno i pericoli, si eviteranno in gran parte le speculazioni dell'agiotaggio, e si saprà infine a che misura tenerci nello scambio dei segni dei valori.

Questo rimedio non basterà, anzi io mi permetterò di fare eccitamento al signor Ministro di agricoltura,

industria e commercio perchè si pensi prontamente a provvedere alla circolazione delle monete spicciolate, le quali essendosi ormai ritirate in gran parte dalla circolazione, ne viene un grave incaglio alla facilità degli scambi minuti.

Sono lieto delle assicurazioni date dall'onorevole Ministro su tal proposito, ma non voglio lasciare senza osservazione lo scopo più elevato cui questa legge intende e che anche più la raccomanda all'adesione del Senato, imperocchè vuolsi avvertire che questa legge non soddisfa solo a delle esigenze speciali di una data provincia, ma si eleva ad uno scopo più importante, più generale.

Esiste ora un'antitesi veramente deplorabile nelle varie parti dello Stato, quanto al regime monetario, imperocchè se togliete Toscana e Napoli dove è ancora vigente il regime dell'unico tipo, il resto d'Italia è governato dal regime del doppio tipo.

Or bene il Governo in presenza di codesta situazione non poteva esitare un momento ad unizzare, a livellare; imperocchè sarebbe assurdo che nelle varie parti di uno stesso reame si potessero ammettere sistemi monetari diversi; ma per venire a capo sarebbe strano il pretendere che il Governo avesse dovuto nientemeno che avventurarsi a questo esperimento certamente ardito, cioè di smonetare l'oro nelle antiche province per entrare nel sistema nuovo dell'unico tipo, che in tempi vicini obbligò il Belgio ad un pentimento e ad una ritrattazione.

Adunque tutti i riguardi consigliavano di mettersi alla pari, e quindi adottare il sistema del doppio tipo, siccome quello che ha il vantaggio anzitutto di consuonare con le relazioni commerciali in cui siamo con i grandi paesi e specialmente colla Francia.

Verrà tempo in cui questa questione, meglio studiata, potrà condurci a tentare un sistema definitivo più razionale, il sistema cioè dell'unico tipo, e probabilmente l'oro avrà la preferenza.

Adunque sia che si consideri l'urgente bisogno di soddisfare alle esigenze presenti e speciali delle province napoletane, sia che si consideri il gran fine di unificare il sistema monetario e far cessare una discrepanza assurda ed inopportuna, io credo che per tutti i rispetti questa legge debba meritare l'approvazione del Senato.

**Presidente.** Non domandandosi da altri Senatori la parola, interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale. Chi vuol chiuderla si alzi.

(La discussione generale è chiusa).

Prima di passare alla lettura dell'unico articolo della legge delibò dar lettura al Senato di un ordine del giorno proposto dal Senatore Chiesi nei seguenti termini:

« Il Senato intendendo di provvedere ad un bisogno temporario, e riservando ad altro tempo la legislazione definitiva dell'unico o doppio tipo, passa alla votazione della legge. »

Il Senatore Chiesi propone quest'ordine del giorno debbo domandare se è appoggiato.

Chi lo appoggia voglia alzarsi.

(Appoggiato).

Senatore **Chiesi**. È fuori di dubbio che questa legge ha un carattere temporario e provvisorio. Ciò risulta dalla relazione presentata dal signor Ministro, dalla relazione dell'ufficio centrale e dalle esplicite dichiarazioni fatte in questa stessa giornata dall'onorevole signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. È però vero d'altra parte che i termini di questa legge sono assoluti, e che nell'articolo unico della medesima non vi ha alcuna espressione, la quale accenni che questa legge abbia un carattere puramente temporario. A togliere ogni dubbio sul carattere di questa legge io mi sono permesso di proporre l'ordine del giorno testè letto dall'onorevole signor Presidente; ed io non dubito che l'onorevole signor Ministro non avrà difficoltà di accettarlo, in quanto che l'ordine del giorno da me proposto non è che la riproduzione dello stesso ordine del giorno che egli come Deputato proponeva nell'altro ramo del Parlamento in occasione della discussione di questa legge.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Io non ho difficoltà di accettare l'ordine del giorno, ma credo che significhi a un di presso, nulla. In un sistema rappresentativo le leggi durano finchè non si cambiano. La legge attuale poi non è una conseguenza della volontà del legislatore, è una necessità dei fatti, ed i fatti economici non si cambiano quando piace al legislatore, ma quando il complesso degli altri fatti economici ne permette il cambiamento.

Dunque il dire che questa è una legge transitoria, è dire un bel nulla, perchè in fatto durerà finchè le circostanze economiche persuaderanno della necessità dei due tipi.

Io non voglio negare in massima che l'unità del tipo è una perfezione; ma dico che a conseguirla si richiedono elementi tali dai quali attualmente siamo lontani molto. Fino a tanto che l'oro avrà il valore a un dipresso che ha attualmente, sarà quasi impossibile provvedere agli spezzati in oro. Dove si è voluto farlo si è dovuto abbandonare prestamente tale sistema, perchè sono diventati tanto piccoli i pezzi della moneta che erano incomodi e si perdevano facilmente e quindi la circolazione per mezzo loro non si poteva effettuare.

Peggio si farebbe se si volesse sostituire l'argento essendo un metallo per sé di qualità molto inferiore rispetto alla monetazione in confronto dell'oro.

Di più l'oro somministra elemento alle contrattazioni di valore più grande ed assai più comodamente trasferibile di quello che faccia l'argento; per conseguenza, per sostituire l'argento all'oro, sarebbe attualmente un costituirsi come recinti da una muraglia che ci separasse dalla grande circolazione di tutti i paesi più commercianti di Europa. Del resto, il fatto è questo

che anche i paesi dove si è voluto introdurre un tipo solo, hanno finito per averne due.

L'Inghilterra che da gran tempo ha adottato per tipo l'oro, ha poi dovuto far coniare i scellini d'argento onde completare la sua circolazione, mentre differentemente non la si avrebbe potuto effettuare; viceversa abbiamo visto quello che è successo nel Belgio. Dunque finchè dureranno le condizioni economiche attuali, il tipo unico sarà una specie di perfezione scientifica, cui si deve tendere incessantemente, ma che nel fatto non si può attualmente ottenere, giacchè in qualunque modo bisogna provvedere alla circolazione minuta che coll'oro non si può ottenere. Ciò stante io trovo perfettamente inutile l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Senatore Chiesi.

Senatore **Audiffredi**. Domando la parola.

**Voci**. Ai voti, ai voti.

**Presidente**. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore **Audiffredi**. Io non mi scosto gran fatto dall'opinione dell'onorevole Senatore Farina; noi vediamo che l'oro si è imposto naturalmente; che adesso nelle comuni trattazioni si ricusa l'argento e si desidera l'oro....

Senatore **Farina**. Tutto al rovescio...

Senatore **Audiffredi**. Io credo che l'argento non sia indispensabile, ma che vi sia in circolazione una grande quantità d'argento credo incagli il commercio. Sapete chi è interessato all'introduzione in grandi masse dell'argento? sono le banche per dar corso ai loro biglietti. Noi vediamo che la banca di Francia e quella d'Italia seguono la stessa via. Nella stagione del maggior commercio, quando si ha bisogno maggiore di spezzati d'oro cosa fanno? mettono in circolazione l'argento e chiudono l'oro nelle casse.

Io accenno a fatti che succedono da sei a sette anni a questa parte.

La banca nazionale di Torino, prima pagava sempre in argento nella stagione del mercato dei bozzoli in cui si mette in circolazione molto denaro; essa si riservava in quel tempo a mettere in circolazione l'argento per secondare l'interesse di alcuni banchieri che speculano sul commercio delle monete.

Questa è una speculazione dannosa al commercio in generale, questo fatto contribuisce a mantenere il corso abusivo dell'oro, e se tali operazioni di banca non si fossero fatte già da parecchi anni, il corso abusivo dell'oro sarebbe scomparso dalle antiche province; cosicchè io dico, che gli spezzati d'oro potranno contribuire a togliere il corso abusivo delle monete d'oro.

Diceva l'onorevole Senatore Farina che gli spezzati d'oro sono troppo piccoli; in parte è vero; gli spezzati d'oro conati dal Governo francese erano di una piccolezza tale che riescivano incomodi; e infatti si è dovuto ritirarli.

Voi vedete che adesso gli spezzati d'oro da 5 franchi che ci vengono dalla Francia possono servire agli usi

del commercio non essendo più d'una piccolezza incomoda.

Io conchiudo adunque col credere innocuo l'ordine del giorno; non lo credo necessario, si può votare o non votare, che è la stessa cosa; ma credo che le dichiarazioni che volle fare l'onorevole Ministro di agricoltura, industria e commercio bastino ad accertare il Senato che si prenderanno provvedimenti nell'interesse della circolazione delle monete.

Senatore **Di Revel**, *Relatore*. Bene a ragione, io credo, l'ufficio centrale, nel compiere il mandato ricevuto dagli uffici, si restrinse nella sua relazione alla questione di attualità, lasciando in disparte la questione teorica.

Infatti il piccolo saggio che ebbe luogo in questo momento, prova che ove il Senato si internasse nella medesima, discuterebbe forse inagamente senza riuscire ad intendersi sopra una determinata misura, la quale d'altronde pel momento non è quella che deve preoccupare il Senato.

Siccome relativamente alla questione di attualità non sorsero osservazioni, l'ufficio centrale non si occuperà di essa; solo gli corre debito di accennare che due petizioni su questa materia furono trasmesse a quest'ufficio centrale, una dell'Accademia dei Georgofili di Firenze, la quale tende ad ottenere che sia fatta una eccezione relativamente alla Toscana; l'altra della Camera di Commercio pure di Firenze, la quale fa istanza che questa misura sia respinta.

L'ufficio dopo averlo esaminato, fu d'avviso che né l'una né l'altra fossero da tanto da farlo rimuovere dalle conclusioni già prese intorno a questa legge.

Rispetto poi all'ordine del giorno, già l'ufficio centrale, per organo di uno dei suoi membri, disse che non vi metteva opposizione, considerandolo affatto innocuo, in quantochè non vincola in nessuna maniera ciò che il Parlamento giudicherà di fare in avvenire.

**Presidente**. Se non si domanda altrimenti la parola, metterò ai voti l'ordine del giorno del Senatore Ghiesi.

Lo rileggo (*V. sopra*).

(Dopo prova e controprova non è approvato).

Rileggo l'articolo unico (*V. sopra*).

Senatore **De Cardenas**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **De Cardenas**. Voleva chiedere la parola al tempo della discussione generale, ma non la chiesi perchè in questa legge trattandosi di un solo articolo, la discussione generale viene a confondersi con la particolare. Parlando di quest'articolo in particolare, osserverò che questa legge pare fatta interamente, se non è fatta apposta, pare almeno che il risultato sarà tale da andare contro ai piccoli possidenti, contro i più bisognosi a vantaggio dei più agiati.

Cbi è che ha domandato sia fatta una legge per dare un corso legale all'oro nelle province Napolitane? La

Banca Nazionale, e molti negozianti. Ma quale ne sarà il risultato?

Il risultato sarà che saranno pagati i poveri operai, gli agricoltori, e i semplici manuali, principalmente quelli che lavorano attorno alle strade ferrate o ad altre opere pubbliche. Per queste spese la Banca Nazionale manda a Napoli delle monete d'oro, e quindi saranno pagati in monete d'oro per quanto si potrà, ed anche mettendone varie insieme, e poi per potere essi avere a spendere la loro moneta o per cambiarla fra loro, ed avere il prezzo della loro opera, saranno obbligati a farla cambiare col disagio che dà il cambio abitualmente. Non è da supporre che la legge accordi che in qualche caso possano essere pagati con perdita.

Il contratto dei cambiisti, è un contratto individuale, è un contratto sul quale la legge non può nulla assolutamente; lo abbiamo veduto e lo vediamo continuamente nelle provincie dove vi è il corso così detto abusivo dell'oro, che sono le antiche provincie Lombarde già annesse alle antiche provincie del Regno sino dal secolo scorso ed anche da un secolo e mezzo fa e le altre loro limitrofe. Dove vi è questo corso abusivo i proprietari e gli appaltatori prendono 1, 5, 6 e 8 di questi giornalieri dando loro delle monete d'oro in pagamento per tutti; essi siccome non le possono rifiutare, le ricevono in pagamento e poi come fanno per poter dividere fra loro il prezzo? Sono obbligati andare al cambio e rimetterne la differenza dell'aggio abusivo; questo accadrà parimente nelle provincie meridionali.

Tale sarà il risultato principale della legge; da recare cioè un vantaggio a favore dei ricchi e di pesare a danno dei poveri; epperò io credo che il Senato ci penserà due volte prima di adottare i provvedimenti contenuti in essa perchè, ripeto, sono in favore dei più possenti contro i più meschini.

L'altra osservazione che io vorrei fare su questa legge, riguarda i termini con cui è concepito quest'articolo.

Esso dice: « La moneta decimale in oro ha corso legale in tutto il Regno secondo il suo valore nominale. »

Non mi pare, che questa dizione di *moneta decimale* inchiuda in sé una definizione sufficiente.

Monete decimali, sono quelle della Romagna, perchè quello è sistema decimale, non metrico; metrica e moneta decimale è pure quell'austriaca la quale è fatta tutta sul sistema metrico, mentre è fissata la libbra di zecca a tanti grammi, credo cinquecento grammi se non erro.

Questa libbra è quella che si divide per fare il fiorino; ed il fiorino è appunto di dieci grammi, compreso un nono di lega, come la nostra pezza da due lire.

Io domando se chi ha proposto questa legge intende che il fiorino austriaco o le pezze d'oro ordinate insieme al fiorino abbiano corso forzato insieme coll'altra moneta.

Senatore **Farina**. Ma il fiorino è d'argento.

Senatore **De Cardenas**. È vero, ma vi sono le monete d'argento e d'oro fatte contemporaneamente, lo quali sono e per il peso, e per la misura esattamente

secondo il sistema decimale, tuttochè il Governo imperiale austriaco non avesse creduto di dover mettere l'oro come tipo, e quindi non avesse creduto prescrivere un valore, ma notarvi solo il peso.

Questa è una considerazione che io sottometto all'ufficio centrale e che pregherei sia presa in considerazione perchè si trovi una definizione più chiara che dica quali sieno le monete che si vuole effettivamente abbiano corso legale.

Nei sappiamo quali sono queste monete che sono quelle da 10, 20, 40, 80 e 100 franchi, ma la lettera della legge non lo dice, ed io vorrei che questa parlasse così chiaramente da non lasciare contestazioni o dubbi in proposito.

Avrei avuto qualche altra osservazione a fare, ma dopo quelle già fatte da altri oratori mi trattengo dal ripeterle.

Credo poi inutile entrare nella questione dei due tipi, non essendo il momento opportuno, epperò in proposito mi riservo di fare le mie osservazioni quando sarà del caso.

**Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.** Io risponderò due sole parole all'onorevole preopinante.

Egli citò l'esempio degli intraprenditori delle strade ferrate i quali pagheranno gli operai in moneta d'oro, e questi sul cambio avranno a perdere.

L'operaio sul cambio perde oggi, poichè egli in fatto non può, ancorchè non sia legale il corso, rifiutarsi dal prendere al valore nominale il napoleone d'oro, e se egli si reca da un cambista ne riceverà in cambio franchi 19 e cent. 96, che tale credo sia ora il corso in Napoli; ma quando il corso dell'oro sarà legale, l'operaio scambierà probabilmente il napoleone d'oro in 20 franchi effettivi, perchè io credo che la demonetazione sia la principal ragione dell'agiotaggio.

Io non so vedere anche come questa legge arrechi un danno, e non mi soffermerò oltre su tale punto.

Quanto all'altra questione, che mi ha indirizzato l'onorevole Senatore relativamente alla denominazione di moneta decimale, debbo fargli osservare che alla Camera dei Deputati non si è sollevata veruna discussione su questo proposito, ed io non credo che possa venire in mente a nessuno che si sia inteso di dar corso legale ai fiorini austriaci. Per moneta decimale non si può intendere che quella che è in vigore in Francia, nel Belgio e in Svizzera, e quindi la supposizione sollevata dall'onorevole Senatore, non debbe turbarlo, a segno d'impedirlo di rendere il voto favorevole alla legge, come non lo deve impedire il sospetto, che egli ha che questa legge torni a danno del povero operaio, perchè ripeto, credo che l'operaio troverà nella legge sancita dal Senato piuttosto una guarentigia che un danno.

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Farina.** Aggiungo poche cose a quelle dette dal Signor Ministro. L'onorevole Senatore preopi-

nante suppone che al giornaliero vi sia pericolo di danno perchè, andando ad essere pagato, lo metteranno insieme con altri giornalieri, e li pagheranno tutti insieme, e poi quando dovranno dividere, essi perderanno nel cambio: ma qui egli suppone un contratto fra giornalieri che non si fa, nè si farà, se non lo verranno fare; non è obbligato il giornaliero che ha diritto di essere pagato da quello da cui avanza la giornata, di associarsi per esser pagato ad altri giornalieri, e quindi se questa associazione (supposto che la legge dovesse produrre un danno, che probabilmente non si verificherà mai) dovesse portare un danno al giornaliero, egli sarà sempre in facoltà di dire: Signore, non voglio essere pagato insieme all'altro giornaliero, giacchè questa associazione mi porterebbe un danno ed allora cosa succederà? succederà il fatto economico che chi deve pagare i giornalieri si preparerà egli gli spezzati per pagarli ad uno ad uno.

In conseguenza se vi sarà danno (che io non credo) sarà per chi avrà questa moneta d'oro, per il ricco, ma per il povero mai, perchè il povero non lo sopporterà, ripeto, se non vi si vorrà assoggettare espressamente, quindi il pericolo è chimerico.

Vengo alla seconda questione della moneta decimale. La moneta decimale ha un significato tecnico; l'onorevole preopinante diceva, che anche in Austria si sono fabbricate delle monete d'oro decimali, come anche in Germania; io lo prego di credere che egli è in errore; si sono fabbricate delle monete d'oro, le cui spezzati si sono poi divisi per cento, ma questo non costituisce l'essenza della moneta decimale. L'essenza della moneta decimale è quella di un tipo unico che non può variare, che è determinato da circostanze atmosferiche, delle quali è inutile che io trattenga adesso il Senato, perchè mi porterebbe in una discussione scientifica che non ha nulla che fare colla quistione attuale, vale a dire che il tipo metrico, che è quello che è la base del decimale, è assolutamente invariabile; e questo è quello che costituisce il pregio della moneta decimale. Dunque credo che non si può dire che le monete d'oro austriache ragguagliate al fiorino abbiano il tipo decimale, perchè sono basate su di una misura tutt'altamente diversa, sebbene si ripartano per cento ed il cento si divida per 10, non essendo ciò quello che costituisce la moneta decimale nel senso tecnico della parola, la quale se realmente fosse decimale non potrebbe a meno di corrispondere appunto alla moneta di tipo francese, la quale è quella che noi vogliamo introdurre nelle province meridionali. Per conseguenza io credo che anche sotto questo rapporto non abbiano fondamento le osservazioni del preopinante, e che senza più il Senato possa progredire nella votazione.

**Senatore De Cardenas.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Cardenas.** Per rispondere al Senatore Farina, dirò che la moneta austriaca di cui ho parlato, è fatta di peso e di misura decimale dalla legge me-

desima che la stabilì; è fatta di peso o di titolo metrico con la divisione decimale, come ha detto il Senatore Farina, ed è compresa esattamente anche colle pezze non moneta d'oro, le quali non hanno valore legale, ma sono commerciabili come merce.

Per riguardo poi alla perdita sulle monete, io dico che essa ordinariamente si sopporta quando la paga è distribuita agli operai; io credo che quello che succede nei nostri paesi, succederà anche negli altri, che cioè quando i capi o padroni di bottega vogliono pagar gli operai, gli mettono a tre o quattro assieme, e poi li pagano in napoleoni d'oro a 21 franchi e mezzo ed anche a 22; e quando rifiutano di prenderli dicono: tornerete un altro giorno! faremo cambiare! e poi quando tornano non si è fatto cambiare, e se gli operai vogliono il loro danaro sono obbligati a prendere i napoleoni a quel corso abusivo. Ciò almeno accade generalmente nel Vogherese ed in altre province, e credo che ciò che accade in quelle, accadrà anche nelle province meridionali. Il cambista poi che non può essere vincolato da questa legge sarà sempre padrone di fare il suo cambio a quel valore, a quel tasso che gli parrà.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Senatore Lauzi. Mi permetta il Senato di rettificare brevemente un fatto. Si è accennato al sistema monetario austriaco; si permetta a me, che viveva nelle province che subirono quel sistema, di dare in proposito alcuni schiarimenti.

Non è esatto che la moneta nuova coniatà, così detta nuova valuta austriaca, sia basata sul sistema metrico. Essa corrisponde alla decimale metrica, quanto alla pasta, giacchè vi entrano come nella decimale nove decimi di fino e un decimo di lega, ma nel rimanente e quanto al peso o quanto alla divisione, essa è tutta diversa, giacchè mentre col sistema decimale con un chilogramma d'argento si coniano 200 franchi, si coniano col sistema austriaco 81 fiorini; ed era perciò che questa moneta era origine di molti imbrogli, perchè si era avuto il merito speciale d'inventare una moneta che non si poteva ragguagliare senza rotti incalcolabili a nessun'altra moneta, nè alla moneta di convenzione austriaca che era la moneta legale anteriormente, nè alla moneta di Francia di cui non aveva che la pasta, nè a nessun'altra delle monete in corso nelle diverse province di quell'impero.

Queste sono le brevissime spiegazioni che volevo dare al Senato.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Presidente. Trattandosi di una legge concepita in un solo articolo, a norma del regolamento non si dà voto per alzata e seduta, ma si passa immediatamente allo scrutinio segreto sul complesso della medesima.

Prego quindi il Senatore D'Adda di procedere all'appello nominale per lo squittinio.

(Il Senatore, Segretario, D'Adda fa l'appello nominale)

Risultato della votazione:

Numero di votanti. . . . . 83  
Voti favorevoli. . . . . 77  
Contrarii. . . . . 6

Il Senato adotta.

Avverto il Senato che in seguito ad un dato numero di congedi scaduti, il numero legale per le nostre deliberazioni è oggi di 83, appunto quanti eravamo presenti alla seduta.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
SULLA TASSA DI BOLLO.

(V. atti del Senato N. 108).

Presidente. Si passa ora al secondo progetto di legge portato all'ordine del giorno sulla tassa di bollo.

Spero che il Senato vorrà che si prescinda dalla lettura preliminare dell'intero progetto, e così dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola passerò alla lettura dei singoli articoli.

TITOLO I.

*Delle tasse di bollo e della carta bollata.*

Art. 1.

« È dovuta una tassa di bollo per la carta destinata agli atti pubblici e per gli atti e scritti privati designati nei titoli II e III della presente legge.

« È pure dovuta una tassa di bollo per gli atti e scritti privati non compresi nei titoli II e III e per gli atti scritti fatti in luoghi e in tempi nei quali non era in vigore alcuna tassa di bollo. Questa tassa sarà pagata quando si voglia far uso di tali atti.

« Per l'applicazione della tassa di bollo, col vocabolo *carta* intendesi qualunque materia sulla quale è disteso o voglia distendersi uno scritto, un disegno, ovvero una riproduzione meccanica di essi che valga come atto o documento. »

(Approvato).

Leggo tutto il testo dell'art. 2 del progetto ministeriale, poi le modificazioni dell'ufficio centrale.

Art. 2.

Si fa uso di atti e scritti:

« 1. Quando si presentano in giudizio o davanti un' autorità giudiziaria o ad arbitri;

« 2. Quando si presentano all'ufficio del registro per essere registrati;

« 3. Quando s'inseriscono in un atto pubblico.

« Degli atti o scritti provenienti dall'estero si fa uso anche quando si presentano ad un ufficio qualunque governativo, provinciale o comunale, e sono tali che nello Stato dovrebbero essere fatti in carta bollata.

« In quanto alle cambiali ed altri effetti di commercio che provengono dall'estero, se ne fa uso anche quando sono presentati, accettati, quietanzati, girati,

muniti di avallo od altrimenti negoziati nel Regno.

« Il bollo è di due specie: ordinario e straordinario. »

L'ufficio centrale propone di emendare in questi termini l'alineia del numero 3 di quest' articolo secondo.

« Degli atti o scritti provenienti dall' estero si fa uso anche quando si presentano ad un ufficio qualunque governativo; provinciale o comunale, e quando siano tali che nello Stato dovrebbero essere fatti in carta bollata. »

Interrogo il Commissario Regio se aderisce a questa modificazione.

**Commissario Regio.** Aderisco, anzi debbo dire al signor Presidente che accetto le poche modificazioni proposte dall'ufficio centrale, sicchè può leggere gli emendamenti, come se facessero parte del progetto presentato al Senato.

Se mai occorresse, mi riservo di soggiungere alla opportunità.

**Senatore De Foresta.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore De Foresta ha la parola.

**Senatore De Foresta.** Mi pare che tra l'art. 2 ed il 3 sia occorso un errore di stampa.

Il capoverso dell'art. 2 dove dice il bollo è di due specie, ordinario e straordinario, dovrebbe essere il primo periodo dell'art. 3.

**Presidente.** Domando all'ufficio centrale se accetta questa trasposizione.

**Senatore Arnulfo, Relatore.** Il signor Senatore De Foresta ha ragione, è un errore di stampa.

**Presidente.** Dunque metto ai voti l'art. 2 col quarto alineia come è proposto dall'ufficio centrale, terminando col 5 alineia.

L'ultimo è riservato all'articolo seguente:

Chi approva l'articolo 2 nella conformità testè indicata è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 3.

« Il bollo è di due specie: ordinario e straordinario.

« Il bollo ordinario si applica sulla carta filigranata, fabbricata per conto dello Stato.

« Lo straordinario si applica sulla carta presentata dai richiedenti.

(Approvato).

Art. 4.

« La carta fabbricata per conto dello Stato si distingue in carta destinata per gli atti e documenti civili, giudiziari ed amministrativi, ed in carta destinata per gli atti e documenti commerciali. »

(Approvato).

Art. 5.

« La carta per gli atti e documenti civili, giudiziari ed amministrativi, ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 307 e la larghezza di millimetri 425; è lineata

orizzontalmente e verticalmente in ogni facciata, in modo che presenti 25 linee e vi resti un margine del quarto a destra e di un ottavo a sinistra. »

(Approvato)

Art. 6.

« La carta per gli atti e documenti commerciali è divisa in due specie:

« Quella per le polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via, la quale sarà alta millimetri 290 e larga millimetri 250 per ogni foglio. »

« Quella per cambiali ed altri effetti negoziabili, alta millimetri 105 e larga millimetri 250 per ogni foglio. »

(Approvato).

Art. 7.

« La tassa di bollo è proporzionale o fissa.

« La proporzionale colpisce le lettere di cambio, i biglietti a ordine, gli ordini in derrate ed altri effetti di commercio tratti nello Stato ed anche quelli tratti all'estero, se negoziati o pagabili nello Stato.

« La fissa colpisce tutti gli altri atti e scritti.

(Approvato).

Art. 8.

« Le seconde, terze e quarte delle lettere di cambio saranno soggette al bollo od al visto per bollo senza pagamento di tassa allorchè la loro presentazione venga fatta insieme ad una dichiarazione spedita in carta libera dal ricevitore del bollo comprovante il fatto pagamento; ovvero insieme alla prima lettera di cambio o ad una delle copie debitamente bollata o vidimata per bollo.

« I documenti che si presenteranno per giustificare il pagamento della tassa proporzionale dovranno essere concordati in ogni parte col duplicato sul quale viene richiesta l'apposizione del bollo od il visto per bollo senza pagamento di tassa.

« Quando però la prima lettera di cambio o quella per duplicata hanno circolato e sono state negoziate separatamente nello Stato, ciascuna di esse sarà soggetta al diritto proporzionale.

« Non soggiacciono a particolare applicazione di bollo le aggiunte fatte alle cambiali od agli altri effetti negoziabili per iscrivervi girate, accettazioni, avalli, o altre simili dichiarazioni.

« È proibito alle banche, alle società, agli stabilimenti pubblici ed ai negozianti d'incassare o fare incassare per loro conto o per conto altrui, anche nel caso non venga spedita quitanza, le somme risultanti dalle cambiali, o dagli effetti negoziabili non muniti di bollo, o non vidimati per bollo. »

**Senatore Arnulfo, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Arnulfo, Relatore.** Per togliere ogni dubbio che nella proibizione non fossero compresi coloro che non negozianti facessero tuttavia delle cambiali all'or-

dine, come in alcune parti dello Stato è concesso dalle leggi vigenti, l'ufficio centrale proporrebbe che dopo le parole: È proibito alle banche, alle società, agli stabilimenti pubblici ed ai negozianti, » si aggiunga » e a tutti coloro che fanno cambiali o effetti negoziabili d'incassare » e successivamente come nello stampato.

**Presidente.** Il Commissario regio accetta?

**Senatore Arnulfo, Relatore.** È concertato col signor Commissario Regio.

**Presidente.** L'ultimo alinea rimarrebbe dunque in questi termini:

« È proibito alle banche, alle società, agli stabilimenti pubblici ed ai negozianti o a tutti coloro che fanno cambiali o effetti negoziabili d'incassare o far incassare per loro conto o per conto altrui, anche nel caso non venga spedita quitanza, le somme risultanti dalle cambiali, o dagli effetti negoziabili non muniti di bollo, o non vidimati per bollo. »

Essendo acconsentita l'aggiunta, credo non sia il caso di provocare un voto parziale. Metto ai voti l'intero articolo 8.

Chi lo approva . . .

**Senatore De Cardenas (interrompendo).** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Cardenas.** Domanderei una spiegazione all'ufficio centrale.

Con quest'aggiunta coloro che fanno cambiali od effetti negoziabili, s'intende che quando fra due particolari, uno segnasse una carta di un altro, e poi la pagasse, e l'altro la esigesse senza che sia veduta da nessuno, s'intende, dico, che questi fatti siano passibili di una penalità? Questo è quanto non ho capito.

**Senatore Arnulfo, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Arnulfo, Relatore.** La legge vigente nelle antiche province del 18 aprile 1853 derogò al Codice di commercio nella parte in cui proibiva di far cambiali o biglietti all'ordine a coloro i quali non avevano la qualità di negoziante.

Con questa legge si è stabilito che si reputano atti di commercio le fedi di cambio, le rivalse e girate delle medesime, i biglietti all'ordine di persone commercianti, quando non vi sia espressa cosa diversa dagli atti di commercio, come altresì le girate dei medesimi i biglietti all'ordine sottoscritti da non commercianti, purchè dipendano da cause commerciali, lo che determina la proposta aggiunta la quale tende a dichiarare che tutti coloro i quali fanno cambiali o biglietti all'ordine in seguito alla facoltà loro da tal legge concessa, saranno passibili di quelle pene, di quelle multe che nell'articolo che si sta per votare sono comminate, perchè i privati, facendo cambiali o biglietti all'ordine, fanno atti di commercio, e debbono sottostare alle stesse conseguenze cui sottostanno coloro che per propria condizione di negozianti fanno cambiali o biglietti all'ordine.

Desidero e spero che queste spiegazioni soddisfino l'onorevole Senatore De Cardenas.

**Commissario Regio.** Le osservazioni fatte dall'onorevole Relatore sono unicamente riferibili allo stato della legislazione delle antiche province; ma non bisogna pensare a queste sole. Ora, io riferendomi anche alle leggi delle altre province, non ammetto che il disposto di quest'articolo in tanto avrà applicazione alle cambiali in quanto le cambiali siano atti di commercio. In tutti i luoghi nei quali è diverso lo stato della legislazione rispetto a questo argomento, l'articolo avrà non ostante la sua applicazione, la quale deve trovare la sua ragione nella forma dell'atto, quando anche la cambiale non sia tra commercianti, nè sia atto di commercio come di per sé non è certamente per alcune legislazioni.

**Senatore Arnulfo, Relatore.** Colle spiegazioni che ho date mi sono riferito alla legge vigente nelle antiche province, ma con questo non ho voluto per nulla pregiudicare, e la proposta aggiunta non pregiudica, al disposto di quelle legislazioni che non autorizzano i privati a far cambiali o biglietti all'ordine. In tal caso questa disposizione che discutiamo non li colpisce evidentemente, perchè la medesima si riferisce a chi fa e può legalmente fare cambiali o biglietti all'ordine.

**Presidente.** Metto ai voti l'articolo 8.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Art. 9.

« Il prezzo della carta fabbricata per conto dello Stato è stabilito per ciascun foglio come segue:

« Carta per gli atti civili, giudiziari ed amministrativi col bollo a taxa fissa.

« Secondo la sua destinazione come in appresso: 

L. 0 50
» 1 »
» 2 »

« Carta di commercio col bollo a taxa fissa.

« Polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via . . . . . L. 1 »

« Col bollo proporzionale.

« Cambiali od altri effetti di commercio sino a L. 300 . . . . . L. 0 15.

« Da oltre le lire 300 alle lire 500 . . . » 0 25

« Da oltre le lire 500 alle lire 1,000 . . . » 0 50

« Da oltre le lire 1,000 per ogni migliaio . . . » 0 50

(Approvato).

Art. 10.

« Le tasse di bollo straordinario sono stabilite per ciascun foglio come segue:

« In ragione della dimensione.

« Fino alla dimensione di decimetri quadrati 14 . . . . . L. 0 50

« Da 14 a 20 . . . . . » 1 »

« Da 20 a 30 . . . . . » 2 »

« Per ogni maggior dimensione . . . » 4 »

« In ragione delle somme e dei valori.

- « Cambiali ed altri effetti negoziabili sino a lire 300 . . . . . L. 0 15
- « Da oltre le lire 300 alle 500 . . . . . » 0 25
- « Da oltre le lire 500 alle lire 1,000 . . . . . » 0 50
- « Da oltre le lire 1,000 per ogni migliaio . . . . . » 0 50
- « Sono inoltre stabiliti i seguenti bolli straordinari applicabili nei casi previsti dalla legge:

  - « A . . . . . L. 0 05
  - « A . . . . . » 0 25
  - « A . . . . . » 0 50
  - « A . . . . . » 1 »

(Approvato)

Art. 11.

« Nel proporzionare le tasse di bollo al valore imponibile, le frazioni al di sopra del migliaio di lire si computano per un migliaio intero. »

(Approvato).

Art. 12.

« I bolli tanto ordinari, quanto straordinari, la loro forma e gli altri caratteri distintivi di essi e della carta bollata, fabbricata per conto dello Stato, saranno determinati con Reale decreto, da pubblicarsi ed inserirsi negli atti del Governo. »

(Approvato).

Art. 13.

« In mancanza di bolli ordinari o straordinari si supplirà col visto per bollo. »

(Approvato).

Art. 14.

« Non si può eccedere il numero delle linee tracciate a termini dell'art. 5, o scrivere fuori delle medesime o nel margine ivi prescritto. »

(Approvato).

Art. 15.

« Nelle copie degli atti pubblici e di qualunque atto o scritto, celebrato od autenticato da pubblici funzionari, il numero delle sillabe comprese nel foglio intero non potrà essere maggiore della media di venticinque per ogni linea.

« Questa disposizione non è applicabile agli atti e scritti riprodotti colla stampa o colla litografia. »

(Approvato).

Art. 16.

« Lo spaccio della carta bollata non potrà farsi da altre persone, se non da quelle designate dall'amministrazione delle finanze, mediante la retribuzione che sarà determinata dai regolamenti, e nella somma stanziata negli annui bilanci dello Stato. »

(Approvato).

Art. 17.

« L'applicazione del bollo straordinario è affidata ad uffici stabiliti con decreto ministeriale.

« Dove non esistono tali uffici potrà essere supplito

col visto per bollo nella forma e colle cautele che verranno prescritte da apposito regolamento. »

(Approvato).

Art. 18.

« È proibito di scrivere sull'impronta del bollo come pure di far uso di qualunque specie di carta il di cui bollo, filigrana o di menzione siano alterati. »

(Approvato).

Art. 19.

« È proibito l'uso di carta munita di un bollo inferiore a quello prescritto dalla legge.

« È pure proibito l'uso di carta munita di bollo straordinario per gli atti e scritti compresi nell'art. 23, eccettuati quelli che sono indicati nel successivo articolo 24.

(Approvato)

Art. 20.

« Un foglio di carta che ha già servito per un atto o scritto non potrà più essere impiegato per altro atto o scritto, quantunque il precedente sia rimasto incompiuto. »

(Approvato)

Art. 21.

« È proibito di fare, sì per originale che per copia, due o più atti distinti sul medesimo foglio, salvo le eccezioni di cui all'art. 31. »

(Approvato)

Art. 22.

« Nessun giudice funzionario od ufficiale dell'ordine giudiziario e delle pubbliche amministrazioni potrà dare provvedimenti, procedere a legalizzazioni, a visti o ad altri atti, sulla presentazione di carte, registri o libri che siano in contravvenzione colla presente legge.

« Quando l'atto o scritto sarà autenticato o sottoscritto dal segretario o cancelliere, questi sarà responsabile della contravvenzione.

« È pure proibito ai segretari, cancellieri, causidici, patrocinatori, notai, archivisti, ministri del censo (catastari), arbitri, periti nominati in giudizio, uscieri, cursori, servienti o messi, di fare qualsiasi atto del loro ufficio rispettivo per effetto di carte non munite del bollo prescritto, di darvi corso, di riceverle soltanto in deposito, di spedirne copia, o di farne altro uso.

« Si eccettuano dalle disposizioni di questo articolo i casi di provvedimenti criminali, in quanto non si tratti di atti della parte civile, i casi di visto delle schede testamentarie e loro inserzioni nei minutari, di materiale descrizione degli inventari o di altri atti conservatorii.

« Ne sono pure eccettuati i provvedimenti o le deliberazioni accennate nella prima parte di questo articolo, nei casi di somma urgenza, e quando dall'indugio derivi necessariamente irreparabile danno; nei quali casi si potrà emettere il provvedimento o pre-

dere la deliberazione, purchè previamente si eseguissero le disposizioni degli articoli 34 e 35. »  
(Approvato)

ANNUNZIO DI UN'INTERPELLANZA  
DEL SENATORE LAUZI  
AL MINISTRO DELLA GUERRA.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Mi si permetta presentemente cugliere un momento d'intervallo fra un titolo e l'altro per fare una domanda d'interpellanza.

Io desidererei di presentare alcune interpellanze all'onorevole signor Ministro della Guerra il quale non è presente oggi, e probabilmente per le cose che discutiamo non sarà presente nemmeno domani. Vorrei pregare l'unico Ministro che è presente, cioè l'onorevole Poggi, di voler prevenire il suo collega che io sento il bisogno, se il Senato consentirà, di presentare interpellanze per la occupazione fatta dal militare del locale del seminario di Pavia.

Se il Ministro presente vorrà avere la bontà di avvertire il suo collega sarebbe alla prima occasione e coll'assenso del Senato, ed acconsentendo il signor Ministro, che si fisserà il giorno dell'interpellanza.

Senatore Poggi. *Ministro.* Io avviserò il mio collega il Ministro della Guerra il quale credo che, se il Senato ammetterà l'interpellanza, sarà pronto a rispondere in quel giorno che verrà fissato dal Senato.

Presidente. Sarà però necessario, che sia presente il signor Ministro della Guerra. Prego l'onorevole Ministro Poggi di avvisarlo a trovarsi, se crede, domani.

Senatore Poggi, *Ministro.* Non ho nessuna difficoltà di avvisarlo per domani.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE  
SUL MENTOVATO PROGETTO.

Presidente. Si passa ora al titolo 2.

TITOLO II.

« *Dell'uso della carta filigranata col bollo ordinario.*

Art. 23.

« È obbligatorio l'uso delle seguenti specie di carta filigranata col bollo ordinario per la formazione degli atti e scritti indicati nel presente articolo, salvo le eccezioni esplicitamente fatte dalla legge.

« § 1. — *Sulla carta a centesimi cinquanta.*

« Saranno scritti:

« 1. Le procure, gli atti si per originale, che per copia, delle cause di competenza dei giudici di mandamento o pretori, escluse le copie delle sentenze ed escluse le produzioni od allegati;

« 2. Gli atti di volontaria giurisdizione avanti i giudici di mandamento, o pretori e le loro copie;

« 3. Gli originali e le copie degli atti celebrati od autenticati dai segretari, cancellieri, od altri funzionari giudiziari od amministrativi, esclusi però gli atti e scritti che contengono contratti, e quelli sui quali è altrimenti disposto dalla presente legge;

« 4. Le copie autentiche di tutti gli atti i di cui originali non sieno ritenuti dai notai, segretari, o cancellieri, o non siano depositati in archivi pubblici, salvo le eccezioni espressamente fatte da questa legge;

« 5. Gli estratti dai registri gli assegni e dichiarazioni di *nulla osta*, le licenze, certificati e permessi qualunque rilasciati ai privati dal e autorità di pubblica sicurezza;

« 6. Le dichiarazioni e scritture di abbuonamento delle gabelle o dei dazi;

« 7. Gli avvisi d'asta o licitazione si giudiziaria, che volontaria, per vendite, affitti od appalti d'ogni genere, ancorchè non contengano sottoscrizione e recognizione, (autentica), gli originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni che a termini delle leggi civili e commerciali debbonsi fare nella *Gazzetta Ufficiale* od in altri giornali destinati per le inserzioni giudiziali.

« È proibito agli stampatori o litografi di fare nei giornali suddetti alcuna delle inserzioni obbligatorie, qui sopra contemplate, senza che l'originale di essa sia compilato sovra carta bollata.

« Essi dovranno nei primi cinque giorni di ciascun mese, presentare al ricevitoro del bollo gli originali delle inserzioni operate nel giornale durante il mese precedente;

« 8. Le copie estratti e note che si rilasciano dagli agenti di cambio e dai sensali o mezzani riguardanti le contrattazioni commerciali;

« 9. Le cauzioni che prestano i marinai per ottenere passaporto all'estero;

« 10. Gli stati generali o parziali delle iscrizioni ipotecarie, gli estratti e le copie delle medesime e le note d'iscrizioni ipotecarie;

« 11. I certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi, ed altri simil scritti spediti dalle autorità, dalle amministrazioni e dai pubblici uffizi, qualunque sia lo scopo a cui sono diretti; come pure i certificati, dichiarazioni ed attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose di qualsiasi culto, quando sono destinati ad usi civili, in quanto questi atti e scritti non siano diversamente contemplati dalla legge stessa.

« 12. Tutte le private scritture portanti consensi convenzionali, obbligazioni, contratti, modificazione o scioglimento di contratti, o liberazioni anche relative ad oggetti d'interesse commerciale di terra o di mare.

« Le fedi di mercanzie imbarcate, i manifesti, le dichiarazioni d'avarie e d'ogni altro contratto concernente il traffico marittimo. »

Commissario Regio. Credo che nel § 1 di questo articolo si potrebbe introdurre maggior chiarezza separando le procure dal resto dell'articolo, o dividendo il § in due numeri. Il primo comprenderà *le procure*

per comparire avanti i giudici di Mandamento, o pretori; verrebbe poi il numero secondo per gli atti si per originale che per copia come sta nel progetto.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** L'ufficio aderisce.

**Commissario Regio.** Io proporrei inoltre che il numero 5 fosse trasportato al § 3 dell'art. 24 affine d'introdurre una pratica che sarà molto comoda per i contribuenti, vale a dire d'ammettere che gli atti contemplati in questo numero quinto possano essere sottoposti al bollo straordinario e così non siano le parti obbligate a redigerli in carta filigranata.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** L'ufficio non fa difficoltà.

**Presidente.** Si sopprimerebbe qui il numero cinque per riprodurlo poi nell'art. 24 al § 3.

Il Senato ha presenti le modificazioni fatte d'accordo tra il Commissario Regio e l'ufficio centrale, vale a dire di porre al numero 1 del § 1 l'indicazione *le procure per comparire avanti i giudici di Mandamento, o pretori*, e portare al N. 2: *Gli atti si per originale che per copia*, ecc., che stanno nell'emendamento dell'ufficio centrale, ed erano prima nel testo del progetto ministeriale; poi di sopprimere il num. 5 per riprodurre all'art. 24 al § 3.

Premesse queste avvertenze, porrò ai voti il § 1; se non vi ha osservazione in contrario...

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** È unicamente per dire che si potrebbe per maggior regolarità mettere il numero 13 all'alinea aggiunto dall'ufficio centrale, e così invece di un alinea farne un numero.

**Presidente.** Allora ritenga il Senato che questo § sarà composto di 13 numeri, perchè è bensì soppresso il numero 5, ma il numero 1 è diviso in due.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Domando di fare una riserva, e sono persuaso che il Commissario Regio vi aderirà; quest'ultimo alinea che riflette le fedi di mercanzie imbarcate, era nel progetto compreso nel N. 20 del § 2, si è trasportato qui per far luogo alla diminuzione del prezzo della carta da una lira a 50 centesimi: lo però osservare che queste fedi di mercanzie imbarcate, manifesti e dichiarazioni di avarie occorrevano talvolta di farle presto, e non si ha l'opportunità di aver carta filigranata, motivo per cui l'ufficio centrale si riserverebbe di comprendere anche queste fedi nel titolo dove si parla del bollo straordinario, affinché si possa in ogni caso supplire all'urgenza ed alla mancanza di carta filigranata col bollo straordinario.

**Presidente.** È soltanto per fare una riserva la quale sarà invocata quando saremo all'articolo cui accennava il Relatore dell'ufficio centrale.

Rimane inteso che il § 1 che si sta per votare consta di 13 numeri. È necessario che si chiarisca bene perchè non succedano confusioni.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Il paragrafo che sta per votarsi sussiste come fu proposto e letto, meno il nu-

mero 5 che si è inteso di trasportare, ed il numero 1 che si è ora diviso in due, e l'ultimo alinea che prende un numero successivo, cioè il 13.

**Presidente.** Chi approva il § 1 nella conformità testè spiegata voglia sorgere.

(Approvato).

« § 2. — Sulla carta da una lira.

« Saranno scritti:

« 13. *bis.* Gli originali e le copie di tutti gli atti notarili;

« 14. Gli originali e le copie degli atti e di qualunque altro scritto celebrato od autenticato dai segretari, cancellieri od altri funzionari giudiziari od amministrativi, quando questi atti e scritti contengano contratti;

« 15. Gli originali e le copie dei decreti o verbali di espropriazione per utilità pubblica;

« 16. Le copie dei testamenti segreti, delle note testamentarie, e generalmente di ogni disposizione o dichiarazione di ultima volontà, quando sono autenticate da un pubblico funzionario;

« 17. Le copie degli atti, titoli e documenti depositati negli archivi pubblici dello Stato, notarili, ed in quelli dell'amministrazione dei Comuni e degli altri corpi morali, come pure le copie degli atti, titoli e documenti depositati nelle curie e cancellerie religiose di qualunque culto, e nei loro archivi, quando sono destinato ad usi civili;

« 18. Gli estratti dei libri, registri e scritti qualunque rilasciati ed autenticati da qualsiasi pubblico ufficiale, in quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge;

« 19. Le obblazioni per componimento delle contravvenzioni alle leggi fiscali e loro copie;

Il numero 20 di questo articolo è stato soppresso dall'ufficio centrale perchè trasportato al § 1.

« 21. I certificati che non esistono iscrizioni ipotecarie, ed i certificati di seguite formalità ipotecarie, rilasciati separatamente;

« 22. Le copie delle sentenze e provvedimenti in materia penale, spedite a richiesta dei privati che non fossero parte civile, o degli imputati non ammessi al beneficio dei poveri;

« 23. Le copie delle sentenze in materia civile, anche spedite in forma esecutiva, proferite dai giudici di mandamento o pretori.»

Verrebbe ora il § 3, ma l'ufficio centrale propone di sopprimere l'indicazione del paragrafo e le parole *Sulla carta*, ecc.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Siccome si è soppressa la carta da lire 1 20 centesimi, necessariamente si deve sopprimere questo paragrafo che contiene l'indicazione di tale carta, e continua perciò il paragrafo 2 che si riferisce alla carta da L. 1.

**Presidente.** Corre pertanto sempre il § 2?

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Certamente.

**Presidente.** Continuo la lettura dei numeri appartenenti al § 2.

« 24. Gli originali e le copie di tutti gli atti, deliberazioni, provvedimenti che occorrono nei procedimenti giuridici in materia civile, commerciale e di giurisdizione contenziosa e volontaria davanti a qualsiasi Tribunale, Consiglio o Corte, escluse le giudicature di mandamento e le pretore, come anche quelli in materia penale, interessanti la parte civile, firmati da qualsivoglia giudice, arbitro, segretario, cancelliere, avvocato, causidico, usciere o notaio commesso, o dalle parti, incominciando dall'atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause od alla esecuzione dei provvedimenti anzidetti, escluse però le produzioni od allegati;

« 25. Gli originali e le copie degli atti fatti avanti ai giudici di mandamento o pretori per commissione o delegazione di un Tribunale od altra autorità giudiziaria superiore. »

Chi approva il § 2 che comprende anche il § 3 è pregato di alzarsi.

(Approvato)

§ 3. (Nel progetto ministeriale § 4)  
Sulla carta a lire due.

« Saranno scritti :

« 26. Gli originali e le copie delle procure pure e semplici alle liti e di quelle per deferire, riferire od accettare giuramenti in giudizio, qualunque sia la loro forma e di quelle speciali per un contratto ed altri atti, ancorchè sospetti alla registrazione, come pure di quelle per intervenire alle deliberazioni di corpi riconosciuti dalla legge od a quelle di consigli di famiglia; gli atti di consenso o di autorizzazione del genitore ed ascendenti a favore di discendenti, e del marito a favore della moglie per quegli atti sui quali tale consenso od autorizzazione è dalla legge richiesto;

« Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle procure delle quali si fa uso davanti i giudici di Mandamento, o pretori. »

**Commissario Regio.** Converrebbe alle parole di questo articolo nell'alinea del numero 26 testè letto, sostituirvi di questo numero, perchè effettivamente si intende riferirsi al numero 26.

**Presidente.** Verrà sostituita la proposta parola.

« 27. Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali;

« 28. Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze e degli atti contrattuali, contemplati dalla legge sulla procedura civile, eccettuate quelle dei giudici di mandamento e pretori;

« 29. Gli atti di presentazione di deposito dei testamenti segreti. »

Se non c'è osservazione in contrario metto ai voti il paragrafo 3. Chi lo approva si alzi.

(Approvato)

Metto ora ai voti l'intero articolo 23. Chi approva l'articolo 23 come è stato letto voglia sorgere.

(Approvato).

TITOLO III.

*Degli atti e scritti soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario.*

Art. 24.

« Gli atti e scritti compresi in quest'articolo saranno soggetti al bollo nelle misure dallo stesso articolo indicate, e saranno ammessi al bollo straordinario, purchè non siano ancora muniti della firma delle parti, nè la firma sia cancellata od in altro modo alterata.

« I registri però ed i libri indicati da questo articolo dovranno assoggettarsi al bollo straordinario od al visto per bollo prima che ne sia intrapresa la scritturazione. »

« § 1. — Colla tassa in ragione della dimensione della carta.

cioè:

- « lino a decimetri quadrati 14 . . . L. 0 50
- « da 14 a 20 . . . » 1 »
- « da 20 a 30 . . . » 2 »
- « per ogni maggior dimensione . . . » 4 »

« 1. I piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, misuratori e periti;

« 2. Le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori e ragionieri.

« A richiesta di chi li presenta saranno anche ammessi al bollo straordinario colle tasse di una lira gli atti e gli scritti preindicati contenuti in carta della superficie fino a decimetri quadrati quattordici.

« Senza riguardo alla dimensione della carta.

§ 2. — Colla tassa fissa di lire una.

« 3. I diplomi, le patenti, gli attestati di privativa industriale, le licenze, i certificati d'iscrizione per gli esercenti professioni, arti liberali, industrie o commercio, e gli altri atti che l'autorità crederà opportuno di emettere o di far rilasciare su carta non filigranata;

« 4. Le polizze di carico, le lettere di vettura ed i fogli di via.

« Saranno considerati in contravvenzione alla legge sul bollo.

« I fogli di via e le lettere di vettura impiegati per più di un viaggio;

« Le polizze di carico e le lettere di vettura, quando conterranno la descrizione di merci ed oggetti spediti direttamente a più di un destinatario o commissionario;

« 5. Gli originali e le copie degli atti di protesto cambiario;

« 6. Le petizioni, istanze o ricorsi stragiudiziali che si presenteranno ai Ministeri, alla Corte dei conti, alla Corte di cassazione ed al Consiglio di Stato;

« 7. Gli originali e le copie degli atti e scritti diretti allo scopo della esazione delle imposte, quando contengono contratti.

Ora verrebbe il paragrafo 3 nel quale si dovrebbe collocare il N. 5 del paragrafo 1 dell'articolo 23.

Prima di porre ai voti le parti che si sono lette dell'art. 21, cioè i paragrafi 1 o 2 pregherei per maggior chiarezza della legge l'onorevole relatore a dichiarare se le parole: « Senza riguardo alla dimensione della carta » che leggonsi dopo le ultime parole del paragrafo 1 si riferiscono a questo stesso paragrafo, ovvero al 2.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Questo parole si riferiscono ai paragrafi successivi, cominciano dal 2.

**Presidente.** Posta questa spiegazione, pongo, come ho detto, ai voti i due primi paragrafi dell'articolo 24 testè letto.

Chi li approva sorga.

(Approvati).

Ora verrebbe il paragrafo 3 dello stesso articolo.

Domando al signor Commissario Regio se il N. 5 del paragrafo 1 dell'art. 23, che si tratta di riprodurre sia nella stessa conformità.

**Commissario Regio.** Sì signore, sta nella stessa conformità.

**Presidente.** Allora ne darò lettura.

§ 3. — *Di centesimi cinquanta.*

« 1. Gli estratti dei registri, gli assenti e dichiarazioni di *nulla osta*, le licenze, certificati pernessi qualunque rilasciati ai privati dalle autorità di pubblica sicurezza; »

Questo formerebbe il N. 1 del paragrafo 3 di questo articolo 24, che piglierebbe il N. 8; verrebbe quindi il N. 8 bis che è l'attuale 8 dello stesso paragrafo ben inteso che si farebbero poi correre i numeri.

« 8 bis. Le petizioni, istanze o ricorsi che si presenteranno alle autorità ed ai pubblici uffizi, salvo il disposto nel § 2 (n. 6 di questo articolo), e quelli che si presenteranno alle amministrazioni comunali, provinciali o di altri corpi amministrativi;

« 9. Gli stampati per passaporto nell'interno o carta d'identità;

« 10. I mandati di pagamento spediti dalle amministrazioni comunali e provinciali e dagli altri corpi amministrativi, ed enti morali per somme eccedenti le lire 20 ».

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Aggiungerei un inciso a questo numero per maggiore facilitazione delle amministrazioni:

« Le bollette per quietanze staccate da registro a madre e figlia, ed i mandati, ecc. e così come seguita ».

**Presidente.** L'ufficio centrale aderisce a questa aggiunta?

Senatore **Arnulfo, Relatore.** L'ufficio aderisce.

**Presidente.** Allora il numero 10 si leggerà nel modo indicato, cioè colle parole:

« 10. Le bollette per quietanze staccate da registro a madre e figlia, ed i mandati ecc. (V. sopra).

« 11. Le copie od estratti dei libri parrocchiali e dello stato civile;

« 12. I registri delle produzioni, i registri o fogli d'udienza, ed i repertori che per legge sono obbligati di tenere i segretari dell'ordine giudiziario, i cancellieri i notai, procuratori, agenti di cambio, sensali, mezzani, uscieri ed altri pubblici uffiziali per gli atti dipendenti dal loro ministero, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali;

« 13. I registri degli uffizi delle ipoteche, cioè il registro d'ordine, di deposito, o registro consegne; quello delle iscrizioni e quello delle trascrizioni.

« 14. I ruoli d'equipaggio dei bastimenti;

« 15. I registri che in forza della legge sono obbligati di tenere i proprietari od impresari di diligenza ed altre vetture pubbliche per la denuncia dei viaggiatori e delle merci;

« 16. I registri degli albergatori, dei locandieri e altri simili esercenti che a termini delle leggi sono obbligati di tenere per iscrivervi le persone a cui somministrano alloggio;

« 17. I registri a madre e figlia per la spedizione delle polizze, quietanze, ricevute parziali di pagamento ed altri atti concernenti le operazioni delle società anonime ed in accomandita per azioni, ed in ogni altra sorta di carta anche stampata che si faccia servire alla formazione di essi atti, polizze, quietanze e ricevute parziali.

« Le cedole e le obbligazioni dello Stato. »

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Relatore dell'ufficio centrale ha la parola.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Qui si proporrebbe la aggiunta della quale si è fatta riserva, cioè di ammettere anche al bollo straordinario « gli atti e scritti di cui al numero 13 dell'art. 23 quando non sono estesi sopra carta filigranata. »

**Presidente.** Sarebbe il numero 19? l'ultimo numero?

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Sì signore, l'ultimo numero di questo paragrafo.

**Presidente.** Propone l'ufficio centrale, cui assente il Commissario Regio che dopo l'articolo 18 di questo paragrafo 3, si aggiunga il numero 19 in questa conformità:

« Gli atti o scritti di cui al numero 13 dell'articolo 23 quando non sono estesi sopra carta filigranata. »

Il Senatore Arnulfo ha la parola.

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Al numero 18, si dice: « Le cedole e le obbligazioni dello Stato » Per rendere più conforme questa dizione alla legge attualmente vigente sul Gran Libro del Debito Pubblico nella quale

non si parla nè di cedole, nè di obbligazioni si proporrebbe dall'ufficio centrale di sostituire « I titoli del Debito Pubblico dello Stato. »

In questo modo è più in armonia con la legge vigente, e si comprendono tutti i titoli del Debito Pubblico qualunque sia la denominazione.

**Presidente.** È d'accordo col Commissario Regio?

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Fu con esso concertato.

**Presidente.** Ritiene dunque il Senato che questo § 3 dell'art. 24 subisce la modificazione al n. 18 di cambiare le parole « Le cedole e le obbligazioni dello Stato » in quelle di « I titoli del Debito Pubblico dello Stato. » Poi si aggiunge il numero 19 così concepito: « Gli atti e scritti di cui al numero 13 dell'articolo 23 quando non sono estesi sopra carta filigranata. »

Interrogherò ora il Senato se intende di approvarlo...

Senatore **Cotta.** (*interrompendo*). Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Cotta.** Invece della modificazione fatta dall'ufficio centrale di sostituire « I titoli del Debito Pubblico dello Stato » direi « I titoli di rendita e le obbligazioni dello Stato. »

Senatore **Arnulfo, Relatore.** La parola *obbligazioni* non ci sarebbe più: si direbbe, « I titoli del Debito Pubblico » genericamente. Così si abbracciano tutti i titoli costitutivi di debito.

Senatore **Cotta.** Sarebbe stato meglio di adottare una nuova nomenclatura. La legge sul Gran Libro del Debito Pubblico chiama *cartelle* quelle che si domandavano *cedole*, e dà il nome di cedole ai *vaglia*. Sarebbe dunque opportuno che si adottasse una nomenclatura corrispondente.

Senatore **Regis.** Domando la parola.

**Presidente.** Ne fa oggetto di formale proposta?

Senatore **Cotta.** Faccio una semplice osservazione all'ufficio centrale.

**Presidente.** Il Senatore Regis ha la parola.

Senatore **Regis.** L'ufficio centrale adottando le parole « i titoli del Debito Pubblico dello Stato, ebbe presente che in questa parola generica di titoli sono compresi e le cartelle, ed i certificati di iscrizione, ed ogni specie di carte costitutive di una rendita che emanano dall'amministrazione del Debito Pubblico, quindi pare all'ufficio, che la detta definizione, così semplice, sia anche la più chiara e la più conveniente al caso, e non presenti ambiguità nell'applicazione delle disposizioni di cui si tratta.

**Presidente.** Insiste l'ufficio centrale nel mantenere la redazione: *I titoli del Debito Pubblico.*

Senatore **Arnulfo, Relatore.** Insiste.

Senatore **Regis.** È adottato anche dal Commissario Regio.

Senatore **Cotta.** Osservo che le cedole nuove, cioè quelle che erano *vaglia* sono anche titoli del Debito Pubblico; dunque vuoi obbligare anche al bollo di 50 centesimi questi *vaglia*? Io credo che tale non sia l'intenzione dell'ufficio centrale.

**Presidente.** Se ho ben afferrata l'idea dell'onorevole Senatore Cotta, egli crede che adottando la variante dell'ufficio centrale vengono i *vaglia* o *coupons* ad essere colpiti dalla tassa di 50 centesimi.

**Voci.** Non è possibile.

Senatore **Regis.** Si osserva che il *vaglia* è un accessorio del titolo, ma non è il titolo stesso costitutivo della rendita sul Debito Pubblico, il *vaglia* non è che la quitanza del semestre che si paga, è un titolo staccato....

Senatore **Cotta.** È titolo di debito.

Senatore **Regis**.... staccato dal titolo principale, il solo cui si applica la legge per la sua natura ed efficacia permanente.

Senatore **Farina.** Osservo che quando si parla di titolo s'intende del titolo costitutivo; conseguentemente quello che non è titolo costitutivo del debito non è titolo di debito; sarà una ricevuta dipendente dal titolo del debito, ma non è l'atto costitutivo del debito, e quando si dice titolo s'intende l'atto costitutivo, e le ricevute degli interessi non sono mai state riguardate come titoli di debito.

Per conseguenza credo che la dicitura dell'ufficio centrale sia giusta.

**Presidente.** La parola è al Senatore Di Pollone.

Senatore **Di Pollone.** Volevo proporre di dire *titoli di rendita*, perchè mi pareva che così rimanesse sciolta ogni difficoltà. Non entrerò nella discussione, che potrebbe andare troppo per le lunghe, ma mi limito solo ad osservare che la quitanza del semestre che si paga non è un titolo di credito.

Senatore **Regis.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Regis.** Avrò l'onore di osservare all'onorevole Senatore Cotta quando parlava di *vaglia*, ch'egli sa meglio di me che i medesimi sono annessi al titolo ossia *cedole* o *cartelle*, come voglia chiamarle al portatore; all'opposto, per le cedole, per i titoli *nominativi* non vi sono *vaglia*, ma nella quarta pagina del foglio stesso della cedola sono stampati tanti minuti quadretti dove si segna l'interesse semestrale.

Ora, nè i *vaglia* annessi alle cartelle al portatore, nè le quitanze parziali apposte al tergo della cedola nominativa non costituiscono punto il titolo d'iscrizione sul Debito Pubblico; il titolo d'iscrizione sta solo nella cedola o cartella, ma non può essere nè un *vaglia*, nè un'altra quitanza qualunque riferentesi a semestrali interessi.

Senatore **Cotta.** Quando io ho un *vaglia*, ho un titolo del Debito Pubblico, e non una ricevuta; questa me la spedisce l'amministrazione allorquando ritira il titolo; epperò aderendo alla proposta del Senatore Di Pollone, dirci « Titoli di rendita del Debito Pubblico dello Stato. »

**Presidente.** Vi ha la proposta del signor Senatore Cotta di sostituire alle parole « Titoli del Debito Pub-

blico », quelle: « titoli di rendita del Debito Pubblico dello Stato. »

Senatore **Roncalli Francesco**. Domando la parola.

**Commissario Regio**. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è all'onorevole signor Senatore Roncalli.

Senatore **Roncalli**. Voleva domandare anch'io un altro schiarimento; se cioè in questa dicitura sono compresi eziandio i buoni del tesoro, perchè qui pure mi pare ci sarebbe un qualche equivoco.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. L'ufficio centrale non crede che mediante la locuzione proposta si comprendano i buoni del tesoro, in quanto che coi buoni del tesoro non si costituiscono titoli del Debito Pubblico nel senso in cui generalmente si usa tale vocabolo.

I buoni contengono la ricevuta di una somma mutuata a breve termine e non costituiscono un vero e proprio Debito Pubblico creato.

Tanto è ciò vero che i buoni del tesoro nel vero e proprio loro significato costituiscono un debito galleggiante temporario per dar luogo a tempo alla riscossione dei redditi dello Stato, dei quali tengono realmente lungo, ben lungi che aumentino il Debito Pubblico dello Stato consolidato.

Per tale motivo non sono emessi dall'Amministrazione del Debito Pubblico, ma da quella del tesoro, e non figurano nei registri del Debito Pubblico.

Per conseguenza io credo che non possa nascere dubbio al riguardo e che non possa mai pretendersi il diritto di bollo per i buoni del tesoro in forza dell'articolo di legge che discutiamo.

Senatore **Roncalli**. Veramente gli schiarimenti forniti testè dall'onorevole signor Relatore non mi hanno tolti tutti i dubbi che io aveva.

Io mi accosterei all'emendamento dell'onorevole Senatore Di Pollone, perchè quello mi pare chiarisca meglio la materia sotto tutti i punti di vista.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. L'ufficio centrale proporrrebbe un'altra redazione, che forse soddisferà le esigenze di tutti. Si direbbe: « I titoli di rendita e le obbligazioni dello Stato. » Con ciò pare all'ufficio che sia chiarito lo scopo della legge.

**Presidente**. I signori proponenti Senatori Di Pollone, Cotta ed anche l'ufficio centrale si accordano nell'accettare la redazione proposta?

Senatore **Roncalli**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Roncalli**. Se io non mi sbaglio questa nuova locuzione invece di schiarire quanto desiderava non farebbe che aggiungere, e rinforzare i miei dubbi, perchè che altro sono i buoni del tesoro se non che obbligazioni a termine più o meno lungo? Sono dunque vere e reali obbligazioni; cosicchè colla locuzione proposta dall'ufficio centrale si comprenderebbero pur anche i buoni del tesoro.

Senatore **Alfierl**. Dalla discussione che si è fatto

pare a me che potrebbe dirsi: I titoli costitutivi di rendita sul Debito Pubblico.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

**Commissario Regio**. Mi parlando di *rendita*, potrebbero forse rimanere fuori le *obbligazioni* dello Stato.

Senatore **Di Pollone**. Prego l'ufficio centrale di esaminare se non sarebbe meglio abbandonare la parte che dice *obbligazioni dello Stato*, perchè colle parole *titoli di rendita*, si comprende tutto, epperò anche le obbligazioni dello Stato; così ogni equivoco sarebbe tolto.

**Presidente**. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Io trovo perfettamente completo l'articolo che fu proposto dall'ufficio centrale. Dire solamente *titoli di rendita* esclude per necessità le obbligazioni, che esprimono che lo Stato è debitore di una *somma capitale*. Tutti conoscono quelle del 40, o del 34 di mille lire ciascheduna, ed altre ve ne possono essere.

Il dubbio era promosso che colla parola *obbligazioni* si comprendessero anche altre obbligazioni, ma tale dubbio pare escluso; perchè, se ho bene inteso, dalle *obbligazioni del Debito Pubblico dello Stato* sarebbero esclusi i buoni del tesoro, ed ogni altra obbligazione.

**Presidente**. L'ultima redazione dell'ufficio centrale...

Senatore **Farina**. Domando la parola.

**Presidente**. Scusi, vorrei prima appurare qual è la redazione alla quale vuole attenersi l'ufficio centrale.

Senatore **Farina**. L'ufficio centrale mantiene la redazione di *titoli del Debito Pubblico dello Stato*. Credo che questa redazione comprenda tutti i vari debiti dello Stato, senza che realmente si possa applicare a quelli che nella significazione comune non sono conosciuti per Debito Pubblico dello Stato. Quando in una legge avremo detto Debito Pubblico dello Stato, se qualcheduno avrà il dubbio andrà a vedere che cosa è il Debito Pubblico dello Stato, si riferirà alla legale costituzione di esso, e siccome in esso sono comprese sì le obbligazioni, che le altre rendite redimibili e perpetue, ma non i buoni del tesoro, credo che in relazione a quella legge che determina e che definisce questa parola, egli potrà vedere che in essa è compreso solamente il Debito Pubblico dello Stato, e non le obbligazioni nascenti dai buoni del tesoro.

**Presidente**. Mi permetto di fare osservare che la questione verte sopra due punti, uno relativo alla inclusione delle parole *obbligazioni dello Stato*, l'altro che si è eccitato dall'onorevole Senatore Cotta, relativo al dubbio, che colle parole *titoli del Debito Pubblico dello Stato* venissero anche a comprendersi le cedole, i vaglia o *coupons*.

Mi pare, che quanto ha risposto l'onorevole Senatore Farina si riferisca alla parte di discussione, che toccava le *obbligazioni dello Stato*.

Adesso rimane ancora, che l'ufficio centrale dichiari come intenda di rispondere all'eccitamento del Senatore Cotta, anche diviso dal Senatore Di Pollone.

Il Senatore Cotta diceva di acconsentire alla redazione proposta dal Senatore Di Pollone, cioè *titoli di rendita del Debito Pubblico sullo Stato*.

Adesso conviene per la chiarezza della discussione, e perchè il Senato sappia su che si vota, che l'ufficio centrale chiarisca il dubbio eccitato dal Senatore Cotta, se cioè questa tassa possa per avventura venir a colpire le cedole, i vaglia, o *coupons*.

Senatore **Farina**. Io domando al Senatore Cotta ed a quanti seggono in questo consesso, se si dicesse *datiemi il titolo del debito di Tizio*, s'intenderebbe le ricevute degli interessi di Tizio od il titolo costitutivo del suo debito?

Io credo, che a nessuno verrebbe in capo di dire, che le singole ricevute si possano considerare come titolo costitutivo del debito.

Ora siccome qui diciamo *titoli del Debito Pubblico dello Stato*, io non credo, che possa nemmeno per un momento nascere il dubbio accennato dal Senatore Cotta.

Del resto io non credo che dopo le dichiarazioni dell'ufficio centrale e del signor Commissario, dopo quanto venne ammesso dai Senatori che presero a questo riguardo la parola, questo dubbio non potrebbe più sorgere ragionevolmente, e che in conseguenza coll'andare sottolizzando per trovare delle espressioni che chiariscano meglio, non faremmo che avvilupparci in un mare di sottigliezze che non condurranno a nessun risultato positivo.

Quindi l'ufficio centrale mantiene la dicitura di *titoli del Debito Pubblico dello Stato*.

Senatore **Di Pollone**. Io ho detto che si poteva discutere, ma non che il dubbio avesse alcuna influenza sul mio spirito, dappoichè dopo 28 anni d'esperienza, non è mai venuto in capo a nessuno di far bollare un vaglia, nè può credersi che si voglia dal Governo farlo in oggi, appigliandosi a questa legge, che in tal parte è identica a quelle attualmente vigenti.

**Presidente**. Essendosi fatta una discussione particolare su questo numero, io lo metterò ai voti separatamente.

Metto ai voti il N. 18 che secondo la proposta dell'ufficio centrale si esprimerebbe così: *I titoli del Debito Pubblico dello Stato*.

Chi approva sorga.

(Approvato).

Ora mette ai voti il § 3 coll'aggiunta del N. 19 già stato letto.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

§ 4. — *Di centesimi venticinque.*

• 19 bis. I libri o registri di commercio che per legge debbono tenere i banchieri, manifattori o commercianti, armatori, spedizionieri, commissari, agenti di cambio, sensali, mezzani e le società qualunque di commercio.

(Approvato)

§ 5. — *Di centesimi cinque.*

• 20. Le bolle dei pesi pubblici, a chiunque appartengano.

Il numero 21 sarebbe soppresso come pure il numero 22.

Rimane dunque il § 5 di quest' articolo 24 composto del solo numero 20.

Metto ai voti il numero 20, chi l'approva sorga.

(Approvato)

§ 6. — *Colla tassa di bollo proporzionale.*

• 23. Le cambiali ed altri effetti di commercio sino a L. 300

L. 0 15

Da oltre le L. 300 alle L. 500 . . . » 0 25

Da oltre le L. 500 alle L. 1,000 . . . » 0 50

Da oltre le L. 1,000 per ogni migliaio . . . » 0 50

(Approvato)

Metto ai voti l'intero art. 24.

(Approvato)

TITOLO IV.

• *Degli atti e scritti che si possono distendere su carta libera, ma che debbono essere bollati nei casi previsti dalla legge.*

Art. 25.

• I seguenti atti e scritti non saranno soggetti a bollo, se non nei soli casi che occorra di farne uno degli usi designati ai numeri 1, 2 e 3 dell' articolo 2.

• 1. Gli atti e scritti dei poteri legislativi dello Stato, le petizioni ai medesimi, gli atti e scritti concernenti le elezioni politiche e quelle provinciali e comunali.

• 2. Gli scritti riguardanti esclusivamente il servizio della milizia nazionale ed il servizio civile e militare dello Stato.

• 3. I registri, atti, scritti e carte nell'interesse esclusivo dello Stato.

• 4. Gli avvisi, le quietanze e le bollette pel pagamento delle contribuzioni dirette ed indirette dello Stato, delle province e dei comuni, e pel pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale, come pure i relativi atti d'esecuzione, quando non contengono contratti.

• 5. I conti della gestione degli agenti dello Stato, delle province, dei comuni e dei corpi amministrati, ed i conti relativi a spese sostenute in affari trattati nell'interesse delle rispettive amministrazioni;

• 6. Gli atti, documenti e scritti che dovranno servire di corredo o di giustificazione dei conti degli agenti, esattori, appaltatori ed altri incaricati della esazione delle imposte dello Stato, delle province, dei comuni e dei consorzii, e gli atti, scritti e documenti a corredo dei conti degli altri amministratori, delle province, dei Comuni ed in genere di tutte le istituzioni poste sotto la sorveglianza del Governo.

• Non si considererà come una presentazione in giudizio che porti l'obbligo del bollo la produzione dei

suaccennati atti o scritti ai consigli di prefettura, alla Corte dei conti ed al Consiglio di Stato;

« 7. I conti dei tutori, curatori od altri amministratori giudiziari ed i relativi atti a corredo, in quanto questi non saranno soggetti al bollo al momento della loro formazione. Il bollo per questi conti ed atti è richiesto nel solo caso che formino oggetto di una procedura giudiziaria contenziosa, che si debbano inserire in atti pubblici o che si presentino per essere registrati;

« 8. I recapiti scritti e libretti richiesti dalla legge o dalle autorità ed uffici esclusivamente per fini di pubblica sicurezza e nell'interesse del pubblico servizio, ed i documenti e scritti che devono servire di garanzia per la valutazione e pel pagamento del prezzo di espropriazione fatta nell'interesse dello Stato;

« 9. Le denunce, atti, scritti e copie che si devono depositare presso gli uffici competenti per l'esecuzione e per gli effetti delle leggi d'imposte, purchè su tali atti, scritti e copie sia fatta menzione, prima che siano autenticate e firmate, dell'uso al quale sono destinati.

« Non sono compresi in questo numero i ricorsi e le opposizioni anche in via amministrativa, contro le imposte sopra accennate;

« 10. Gli atti e scritti che secondo le prescrizioni doganali, di riscontro o di pubblica sicurezza, ed in forza di altre disposizioni devono accompagnare le merci durante il loro trasporto o spaccio, quando tali atti e scritti non siano espressamente dichiarati altrimenti soggetti al bollo dalla presente legge;

« 11. Le denunce dirette a preservare da un danno le cose dello Stato, delle province, dei comuni e dei pubblici stabilimenti posti sotto la tutela del Governo;

« 12. I ricorsi o gravami, nell'interesse della legge e della pubblica morale, contro il personale contegno dei pubblici funzionari, quando non siano diretti contro le loro decisioni o disposizioni d'ufficio, quelli sull'abuso della patria potestà, sulla condotta illegale dei tutori, curatori od agenti pubblici, e sulla cattiva cura dei trovatelli ricoverati o posti presso persone private e gli scritti o deduzioni delle persone come sopra incolpate, in quanto mirino a giustificare la loro condotta.

« Per questi gravami e deduzioni, per la presentazione in giudizio s'intenderà quella che si fa nella procedura giudiziale contenziosa.

« 13. Le ricevute dei compensi per prestazioni alle province, comuni e pubblici stabilimenti, che non sono fondate sopra un rapporto di diritto civile, ma stabilite con speciali ordinamenti per interesse pubblico (ad es.: trasporti, acquarteramenti militari e simili);

« 14. Gli atti e scritti prodotti contro la formazione delle liste, elenchi e ruoli concernenti prestazioni personali verso lo Stato, le province e i Comuni (a cagione d'esempio, pel servizio della guardia nazionale, per l'ufficio di giurato e simili);

« 15. Le quietanze sopra collette ed elemosine fatte a favore dei poveri;

« 16. Gli atti e scritti che si presentano pel conseguimento di un sussidio ai poveri, o per l'ammissione gratuita presso un istituto qualunque di beneficenza, come pure gli attestati sulla moralità e sulle circostanze economiche delle persone che si offrono di ricevere in cura i figli esposti, e sullo stato di salute delle nutrici, purchè in ognuno di questi atti scritti ed attestati si faccia risultare dell'uso cui sono destinati;

« 17. Gli atti scritti necessari per l'ammissione a scuole inferiori ed elementari, purchè vi sia indicato l'uso cui sono destinati, e gli attestati sugli esami sostenuti presso le scuole medesime;

« 18. I mandati di pagamento spediti a favore degli impiegati, dei pensionati o creditori dello Stato, e le relative quietanze, quand'anche separate, i mandati o pagherò di zecca;

« 19. Tutti gli atti in materia penale, salvo per le sentenze di condanna il disposto degli articoli 28 e 29 della presente legge;

« 20. Le requisitorie e le conclusioni del Pubblico Ministero, scritte in foglio separato e presentate dalle parti private;

« 21. Le deliberazioni ed i registri delle amministrazioni dei Comuni e degli altri corpi morali relativi al servizio interno, e le loro copie ed estratti, escluse le copie ed estratti da rilasciarsi ai privati;

« 22. I mandati di pagamento, anche collettivi, rilasciati dai corpi amministrativi per somme non eccedenti le lire 20 per ciascun creditore, purchè esse non formino parte di somma maggiore;

« 23. Le obbligazioni e le quietanze chirografarie per somme e valori non eccedenti le lire 20, purchè non formino parte di maggiori somme o valori;

« 24. Le note e i conti quietanzati dei negozianti od esercenti professioni, arti e mestieri, le lettere e le corrispondenze tra i medesimi sopra gli oggetti del loro commercio od esercizio;

« 25. I passaporti spediti agli indigenti od ai giornalieri, e le relative dichiarazioni di *nulla osta*, i certificati o fedi di povertà, gli estratti dei libri parrocchiali o dello stato civile spediti a favore di persone povere, purchè in tutti i predetti documenti si faccia risultare della condizione delle persone;

« 26. I certificati che devono produrre i pensionati dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza pel conseguimento delle loro pensioni purchè queste non eccedano l'annua somma di lire 500;

« 27. I certificati e documenti che, a tenore dei regolamenti sulla leva militare, debbono gl'iscritti presentare per ottenere la esenzione o la dispensa dal servizio militare, purchè nei suddetti recapiti sia fatta menzione dell'uso a cui sono destinati;

« 28. I certificati di sofferto vaiuolo o di subita vaccinazione;

« 29. I libretti o ricevute rilasciate ai consegnanti dai monti di pietà, dai monti di soccorso, dalle casse

di risparmio, e i registri di contabilità, anche a matrice, tenuti dai suddetti stabilimenti;

« 30. Gli altri atti e scritti non contemplati dagli articoli 23 e 24;

« 31. Le ricette spedite dai medici, dai chirurghi e da altre persone autorizzate ad esercire l'arte salutare;

« 32. Le note testamentarie ed i testamenti in forma privata. »

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Ho chiesto la parola per fare una osservazione sul num. 21 di quest'articolo.

Nel progetto ministeriale è detto in termini assoluti e generali che possono essere distesi su carta libera « le deliberazioni ed i registri delle amministrazioni dei Comuni e degli altri corpi morali, e le loro copie ed estratti escluse solo le copie ed estratti da rilasciarsi ai privati. »

L'ufficio centrale ha ammessa questa disposizione ma con una restrizione, aggiungendo le parole *relativi al servizio interno*.

Mi pare che queste espressioni aggiunte dall'ufficio centrale importano una tal quale restrizione alla disposizione generale quale è portata dal progetto ministeriale, ed io perciò non potrei ammettere questa restrizione. Importa che tutte le deliberazioni ed i registri delle amministrazioni dei Comuni e degli altri corpi morali si possano distendere in carta libera. . . .

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Chiesi**. . . . . senza alcuna restrizione, salve solo le copie ed estratti da rilasciarsi ai privati.

Le espressioni aggiunte dall'ufficio centrale mi pare che possano lasciar luogo a dubbi. Io perciò propugno che invece del num. 21 dell'ufficio centrale si faccia la votazione sul num. 21 del progetto ministeriale che io ripropugno in via di emendamento.

**Presidente**. La parola è al relatore dell'ufficio centrale.

Senatore **Arnulfo**, *Relatore*. L'ufficio centrale ha proposto l'emendamento appunto per togliere ogni dubbio che le deliberazioni ed i registri delle amministrazioni dei comuni e degli altri corpi morali di cui si parla in questo numero, le loro copie ed estratti debbano farsi in carta da bollo, tranne che siano per servizio interno; motivo per cui se l'emendamento dell'onorevole Senatore tendesse soltanto a chiarirne il concetto, dichiara l'ufficio centrale che fu quello di chiarire che debbono essere quegli atti scritti in carta da bollo; se l'emendamento tende ad ottenere che tali atti e scritti si facciano in carta libera, l'ufficio centrale deve dichiarare che non può accettare l'emendamento per queste principali considerazioni, cioè:

Il Ministero nel presentare il progetto di legge che è in discussione, dichiarò che lo aveva formulato sulla legge del 9 settembre 1851 tuttora vigente nelle antiche province come quella che si ravvisò la più propria per essere attuata in tutto lo Stato; che l'aveva però mo-

dificata in modo da produrre aumento di somma a ciò indotto dai bisogni delle finanze.

Ciò posto l'ufficio centrale non ha potuto credere che fosse intenzione del Ministero, dietro tali premesse, di dispensare la comunità ed altri corpi morali dal far uso di carta da bollo, e lo credette tanto meno perchè nella legge del 1854 vi è una disposizione perfettamente conforme all'emendamento ora proposto dall'ufficio; ed essendo proposito del Ministero di accrescere il prodotto della carta bollata, non poteva l'ufficio supporre che volesse rinunciare a quello abbastanza importante, che deriva dall'impiego di carta bollata per le deliberazioni ed altri atti dei corpi morali di cui si parla nell'articolo che si discute.

Tanto meno poi poteva presupporre che tale fosse il pensiero del Ministero, in quanto che la carta bollata che si usa dai Comuni ed altri corpi morali, ovvero sia l'importo di questa carta, costituisce tale un'imposta che si ripartisce insensibilmente sopra la generalità dei cittadini; locchè, secondo me, è sommamente apprezzabile come è sommamente giusto, ritenuto che i corpi morali sono legalmente considerati persone, e come tali debbono sopportare gli stessi oneri che s'impongono ai cittadini in proposito della carta bollata.

Dissi che si ripartisce insensibilmente il rilevare della carta a bollo perchè la spesa relativa si porta in bilancio, e costituisce una piccola porzione delle spese comunali, o provinciali e simili; motivo per cui, ritenuto lo scopo che si propone il Ministero, ritenuto che si volle in massima conformare questa legge a quella del 1854, ritenuto che quella del 1851 porta l'obbligazione ai corpi morali di far uso di carta bollata, l'ufficio centrale ha creduto e crede tuttavia che sia nel pensiero del Ministero, e sia nell'interesse dello Stato, di non dispensare i Comuni ed i corpi morali dal far uso di carta bollata.

Ove questo pensiero sia diviso dal Senato rimarrà evidentemente dimostrato che non può l'ufficio ammettere l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Chiesi, ma vuolsi invece ammettere quello dell'ufficio, che mira a togliere ogni dubbio sull'obbligo dell'uso della carta bollata per parte dei corpi morali.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale io insisto tanto di più nel domandare che sia riprodotto e posto ai voti il numero 21 del progetto ministeriale: imperocchè mi pare esorbitante che le deliberazioni ed i registri delle amministrazioni dei Comuni debbano essere assoggettate alla carta da bollo.

Questa sarebbe una disposizione, che farebbe un cattivissimo senso nelle nuove province, nelle quali siffatte deliberazioni sono scritte su carta libera ed io non potrei in nessun modo aderirvi.

Rinnovo perciò l'istanza perchè sia riprodotto il numero 21 del progetto ministeriale, e spero che il si-

gnor Commissario Regio ben vorrà aderire alla mia proposta, che non tende ad altro che a riprodurre la disposizione stessa che sta scritta nel progetto del Ministero.

**Commissario Regio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Commissario Regio.** Confesso che pensiero del Ministero nel proporre la disposizione di quest'articolo non fu quello che gli attribuisce l'ufficio centrale.

Il Ministero sapeva che in tutte le nuove province gli atti di cui si tratta vanno esenti da bollo e temè che il sottoporveli potesse fare una sinistra impressione non tanto forse per il peso in se stesso quanto per la mutazione di abitudini, e dirò forse per la difficoltà di ben determinare se e fino a qual punto gli atti servano o non servano ad uso interno degli uffizi. Ma confesso egualmente che mi era proposto di non fare osservazioni contro la modificazione introdotta dall'ufficio centrale, perchè in somma come ha ben detto l'onorevole Relatore, l'aggravio imposto almeno quanto ai Comuni, ripartito tra' singoli contribuenti di ciascun Comune, non può riuscire ad essi veramente sensibile.

Ma quando io veggio sollevarsi qui opposizione per parte di un onorevole Senatore che appartiene alle nuove province, mi nasce timore che possa esservi maggiore opposizione altrove, e che possa perciò essere posta in pericolo la sollecita approvazione della legge...

**Senatore Lauzi.** Domando la parola.

**Commissario Regio.** Ora tanto è il desiderio nel Governo che l'applicazione delle leggi d'imposta non si ritardi, che per parte mia non può per questo appoggiarsi una modificazione che, contestata altrove, potesse non essere approvata.

**Senatore Lauzi.** La conclusione del Regio Commissario pronunciata dopo che avevo domandata la parola, forse mi esonererebbe dallo insistere.

Ad ogni modo trattandosi di impressioni esprimerò la mia.

Comprendo che nell'interesse della finanza se si esibisce più di quello che essa cerca, la finanza accetta.

Debbò però considerare che il principio non era stato, come aveva dichiarato il Regio Commissario, nel pensiero del Governo quando ha proposto la legge, siccome non lo era nell'altro ramo del Parlamento, quando l'ha approvata.

Anche nel Senato sono state molte volte fatte presenti le circostanze tristi dei Comuni in molte province del Regno, la gravezza delle spese, la enormità dei loro debiti.

E nella maggior parte delle province d'Italia nelle quali questo nuovo aggravio non è in vigore io credo che questo non porterà solamente una cattiva impressione, ma anche un danno considerevole.

Faccio presente (per essere più breve che sia possibile), che lo aggravio non viene solamente dalla spesa materiale della carta bollata, e dalla difficoltà qualche volta di procurarsela, dal dubbio di sapere se un atto

sia o non sia compreso fra gli atti e deliberazioni per uso interno; nel qual caso, sempre essendo il segretario responsabile, preferirà sempre di usare la carta bollata che non paga lui, piuttosto che esporsi al pericolo di una contravvenzione. Ma c'è da aggiungere il pericolo della contravvenzione nel quale si può cadere tutti i momenti, che porterebbe gravissimo disturbo giacchè quando un Sindaco od un Consigliere dovesse pagare una multa, o quando questa ricadesse a carico del Comune, in tutti questi casi ne verrebbe un intralcio alla libera ed alla spiccia definizione degli affari comunali.

Per tutti questi motivi, e vedendo anche l'esitanza del Regio Commissario, esitanza che forse si può tradurre in rifiuto, di accettare lo emendamento dell'ufficio centrale, non posso che pregare caldamente il Senato ad accogliere la proposta del Senatore Chiesi.

**Senatore Farina.** Fino a tanto che l'ufficio centrale poteva credere che gli atti delle Amministrazioni Comunali e d'altri corpi morali fossero stati sottratti all'obbligo del bollo per una semplice inavvertenza governativa, egli a mio credere poteva e doveva insistere per proporre che vi fossero assoggettati. Ma da che l'onorevole Commissario Regio ha dichiarato che questa non fu una inavvertenza, ma un fatto ponderato per parte del Ministero, io credo che ragioni di prudenza non determinate dagli inconvenienti che misero avanti gli onorevoli preopinanti e che a mio credere non hanno base nella legge, giacchè per sottrarre alle punizioni gli ufficiali dei Comuni e dei Corpi morali, basterebbe il dire che essi credevano che le deliberazioni loro dovessero servire soltanto per uso interno, perchè questa ragione fosse sufficiente per esimerli da pena, ma partendo da un altro principio, ragioni di prudenza dico devono persuadere l'ufficio centrale a non sostenere ulteriormente la sua proposta. Questa disposizione, dacchè è stata avvertita che non fu omessa per dimenticanza dal Governo nel progetto di legge ma omessa appositamente, questa disposizione, dico, vestirebbe il carattere di una nuova imposta.

Ora il Senato conosce tutte le ragioni che persuadono ad astenersi da simile proposta. Conseguentemente io non mi dilungherò di più, ma inviterò il Senato ad adottare l'antico progetto del Ministero, ed inviterò l'ufficio centrale ad associarvi.

**Senatore Di Pollone.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Di Pollone.** Ho domandato la parola per fare un'osservazione ed una proposizione.

L'osservazione è che attualmente il Senato non è più in numero, e che la questione di cui si tratta è assai importante per desiderare che il Senato lo sia.

La proposta poi che farci è quella di pregare il Regio Commissario di esaminare, il perchè in questa legge, che ha per scopo di sopperire ai gravi bisogni dell'erario, non siano stati sottoposti al bollo i vaglia postali.

Ora sa il Senato che estensione immensa ha preso

il servizio dei trasporti di danaro per mezzo dei vaglia postali. In Francia essi sono soggetti al bollo; ed io non vedrei il perchè questa legge non dovesse comprenderli. Quindi prego il Commissario Regio e l'ufficio centrale di esaminare tale questione e decidere se i vaglia postali siano da portarsi in aggiunta ad uno degli articoli di questa legge.

**Presidente.** Il Senato non essendo più in numero non si può continuare la seduta.

Domani al tocco vi sarà adunanza pubblica per la continuazione di questa discussione, e se ci sarà tempo, votata questa legge, si porterà in discussione la legge relativa alla tassa sulle investiture ecclesiastiche e sopra varie concessioni del Governo.

Domani al tocco il Senato è convocato in adunanza pubblica.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).